

## CLXXVII

## TORNATA DEL 24 APRILE 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni ed elenco di omaggi — Comunicazioni — Commemorazione dei senatori Sanseverino Vimercati e Caselli — Il ministro di grazia e giustizia e dei culti si associa in nome del Governo — Sorteggio degli Uffici — Annunzio di un'interpellanza del senatore De Cristoforis ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti — Comunicazioni del Governo — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 3, n. 5, della legge 15 dicembre 1875, n. 2837, che istituisce due Sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma » (N. 400) — Parlano nella discussione generale i senatori De Marinis, dell'Ufficio centrale, Borgnini, Pinelli che propone un ordine del giorno sospensivo, Pagano, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Il senatore Pinelli ritira il suo ordine del giorno, sostituendolo con altro, che non è accettato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti — Dopo dichiarazioni del senatore Pagano, relatore, ed osservazioni del senatore Pierantoni, il senatore Pinelli ritira il suo ordine del giorno, e il Senato approva la proposta del ministro di rinviare il disegno di legge all'Ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, della marina, dell'agricoltura, industria e commercio ed il ministro della guerra.

MELODIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

**Sunto di petizioni.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Melodia di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

MELODIA, *segretario*, legge:

N. 311 e 312. La Giunta municipale di Marsiconuovo (Potenza) con due separate petizioni, esprime voti per la costruzione di un tronco ferroviario che congiunga le stazioni di Brienza

e Rito e per l'approvazione del disegno di legge sul « Riordinamento delle giurisdizioni ».

N. 313. Il sindaco di Catanzaro esprime voti per una riforma dell'art. 18 del disegno di legge sull'« Ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

N. 314. Le signore Matilde Guarrella e Pierina Consoli, da Modica, esprimono voti per alcune modifiche al disegno di legge « Provvedimenti a favore dell'ospedale civile di Palermo e riforme di lasciti esistenti in Sicilia » (435).

N. 315. Il signor Cipriani Luigi da Terlizzi (Bari) invoca un provvedimento a suo favore.

N. 316. Il presidente del R. Comitato agrario del circondario di Siena trasmette un ordine del giorno del Consiglio direttivo, nel quale si fanno voti perchè il Senato non prenda in considerazione la proposta di legge d'iniziativa del senatore Conti sull'« Assicurazione obbligatoria dei contadini per gli infortuni sul lavoro ».

N. 317. Il Consiglio comunale di Sala Consilina (Salerno) esprime voti perchè il disegno di legge sull' « Ordinamento del notariato » ecc. venga emendato nel senso che tutti gli archivi notarili distrettuali, ora esistenti, siano conservati.

N. 318. Con petizione anonima a stampa ed a firma « I danneggiati dal terremoto del 1905 nella provincia di Messina » si chiede al Senato che i comuni di detta provincia di Messina vengano equiparati a quelli delle Calabrie, nella concessione dei mutui ipotecari di cui alla legge 25 giugno 1906, n. 255.

N. 319. La Giunta municipale di Favara (Girgenti) esprime voti per la sollecita approvazione del disegno di legge « Riordinamento delle giurisdizioni ».

N. 320. I Consigli comunali di Calvanico (Salerno), Riposto (Catania) e Lentella (Chieti) esprimono voti per l'avocazione della scuola primaria allo Stato.

N. 321. Il sindaco di Cefalù (Palermo) trasmette un ordine del giorno votato il 7 aprile 1907 dall'assemblea dei sindaci di quel circondario, nel quale si fanno voti per l'avocazione della scuola primaria allo Stato e s'invocano altri provvedimenti a favore del circondario stesso.

#### Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura dell'elenco di omaggi fatti al Senato.

MELODIA, segretario, legge:

Il presidente dell'Accademia Pontoniana, Napoli: *Atti di quell'Accademia per l'anno 1907* (vol. XXXVI).

Il presidente del III<sup>o</sup> Congresso pellagrologico italiano, Milano: *Atti di quel III<sup>o</sup> Congresso* (gennaio 1907).

Il presidente del Regio Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri », Firenze: *Classi e comuni rurali nel medio evo italiano*. Saggio di Storia economica e giuridica.

La Direzione del Museo di etnografia italiana, Firenze: *Sulla raccolta di materiali per la etnografia italiana*.

L'onorevole senatore Filippo Mariotti, Roma: *Contributo alla serie dei Potestà di Tolentino*.

L'onorevole senatore C. F. Gabba, Pisa: *Introduzione al diritto civile internazionale italiano* (fasc. 1<sup>o</sup>).

L'onorevole senatore Giovanni Capellini, Bologna:

1<sup>o</sup> *Sulla data precisa della scoperta dei minuti foraminiferi e sulla prima applicazione del microscopio all'analisi meccanica delle rocce* per Iacopo Bartolomeo Beccari;

2<sup>o</sup> *Balene fossili toscane*;

3<sup>o</sup> *Di un uovo di Aepyornis nel Museo di Storia naturale di Lione e di altre uova od ossa fossili dello stesso uccello raccolte a Madagascar nell'ultimo decennio del secolo XIX*;

4<sup>o</sup> *Balenottera miocenica del monte Titano, Repubblica di S. Marino*;

5<sup>o</sup> *Aperçu historique du Congrès international d'antropologie et d'archéologie préhistorique*;

6<sup>o</sup> *Le piastre marginali della Protospargis Veronensis*.

Il signor Raffaele Santarelli, Ancona: *Le Società anonime e le anonime Cooperative nei riguardi della legge commerciale della vigilanza governativa e delle ispezioni*.

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *Provvedimenti a favore della Calabria* (legge 25 giugno 1906, n. 255 e regolamento).

Il procuratore generale della Corte d'appello di Napoli: *Relazione-statistica dei lavori compiuti nel distretto di quella Corte di appello nell'anno 1906*.

Il presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Milano: *La beneficenza di quella Cassa di risparmio dell'anno 1906*.

L'onorevole ministro degli affari esteri, Roma: *Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all'Africa* (1825-1906, vol. 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> e 3<sup>o</sup>).

Il direttore generale del Banco di Napoli: *Relazione di quel Consiglio d'amministrazione sulla gestione del 1906*.

L'onorevole ministro della guerra, Roma: *Relazione medico-statistica delle condizioni sanitarie del Regio esercito nell'anno 1903*.

Il presidente della Deputazione provinciale di Siracusa: *Atti di quel Consiglio provinciale per la sessione ordinaria e straordinaria 1905 e 1907*.

Il signor Leopoldo A. Ferretti, Roma:

1° *Progetto di una Darsena sussidiaria al porto di Ancona;*

2° *Supplemento al progetto di una Darsena sussidiaria al porto di Ancona.*

Il presidente del pio ricovero Martinez, Genova: *Conto morale* di quel pio istituto per l'esercizio 1905.

Il presidente della Deputazione provinciale di Ascoli Piceno: *Atti* di quel Consiglio provinciale per l'anno 1905.

Il presidente della Compagnia Reale delle ferrovie sarde, Roma: *Relazione e bilancio* presentati da quel Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1906.

Il presidente della Deputazione provinciale di Ravenna: *Atti* di quel Consiglio provinciale per l'anno 1906.

#### Comunicazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Melodia di dar lettura di alcune comunicazioni pervenute dal Presidente della Corte dei conti.

MELODIA, segretario, legge:

« Roma, 17 aprile 1907.

« In esecuzione del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva, eseguite dalla Corte dei conti, durante la seconda quindicina del mese di marzo 1907.

« Il Presidente  
« DI BROGLIO ».

« Roma, 18 aprile 1907.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente aprile non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente  
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di alcuni messaggi del Presidente del Consiglio.

MELODIA, segretario, legge:

« Roma, 25 marzo 1907.

« Mi onoro informare l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 24 corrente mese, ha incaricato di reggere per interim il Ministero delle finanze l'onorevole avv. prof. Angelo Majorana, deputato al Parlamento, ministro del tesoro.

« Con profonda osservanza.

« Il Presidente del Consiglio  
« GIOLITTI ».

« Roma, 25 marzo 1907.

« Mi onoro informare l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 24 corrente mese, ha accettato le dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e culti rassegnate dall'onorevole avv. Gaspare Colosimo, deputato al Parlamento.

« Con profonda osservanza.

« Il Presidente del Consiglio  
« GIOLITTI ».

« Roma, 20 aprile 1907.

« Mi onoro informare l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreti in data del 19 corrente mese, ha accettato le dimissioni dalla carica di ministro segretario di Stato per le finanze rassegnate dall'onorevole avv. Fausto Massimini, deputato al Parlamento, ed ha nominato alla carica stessa l'onorevole avv. Pietro Lacava, deputato al Parlamento.

« Con profonda osservanza.

« Il Presidente del Consiglio  
« GIOLITTI ».

« Roma, 20 aprile 1907.

« Mi onoro informare l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data del 9 corrente mese, ha nominato sottosegretario di Stato per la Grazia, giustizia e culti l'onor. avv. Marco Pozzo, deputato al Parlamento.

« Con profonda osservanza,

« Il Presidente del Consiglio  
« GIOLITTI ».

« Roma, 23 aprile 1907.

« Mi onoro informare l'E. V. che con decreto d'oggi Sua Maestà il Re ha nominato sottose-

gretario di Stato per le finanze l'onor. avv. Vittorio Cottafavi, deputato al Parlamento.

« Con profonda osservanza,

« Il Presidente del Consiglio  
« GIOLITTI ».

PRESIDENTE Partecipo al Senato che, già da tempo, l'onor. senatore Morandi mi aveva manifestato il desiderio di non far più parte della Commissione centrale per l'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole; naturalmente io lo pregai di desistere da tale intendimento. Egli però ha persistito nel suo proposito, ed ora mi scrive quanto appresso:

« Roma, 22 aprile 1907.

« Eccellenza,

« Ragioni indipendenti dalla mia volontà mi obbligano a dimettermi da componente la Commissione centrale per l'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole.

« Grato agli onorevoli colleghi della fiducia che avevano riposta in me, prego V. E. di comunicare loro questa mia risoluzione; e la prego insieme di credermi

« Suo Dev.mo  
« LUIGI MORANDI ».

Dopo ciò, al Senato non rimane che prender atto delle dimissioni del senatore Morandi.

In altra seduta si procederà poi alla nomina di un nuovo commissario, a complemento della Commissione centrale per l'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole.

#### Commemorazioni dei senatori Sanseverino Vimercati ed Enrico Caselli.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Il 31 marzo 1907 morì a Milano, dove era nato il 28 gennaio 1836, il senatore Alfonso Sanseverino Vimercati.

Non degenerare dal padre senatore Faustino, più pregevole ancora della nobiltà dei natali fu in lui l'operosa nobiltà della vita, consacrata tutta quanta al servizio della patria.

Laureatosi ingegnere, militò come distinto ufficiale d'artiglieria nelle guerre dell'indipendenza.

Fra i più notevoli cittadini lombardi, fu ben presto chiamato ad alti uffici. Noterò solo

quello di assessore del municipio di Milano, e di presidente della Cassa di risparmio; nella quale carica succedette al conte Porro.

Prefetto di Napoli in un periodo non facile, con l'equilibrato suo ingegno, con la fermezza del carattere, con la signorile amabilità dei modi, resse degnamente quell'ufficio, acquistandosi la stima e l'affetto di tutti.

Nominato senatore il 15 febbraio 1880, fu meno assiduo alle nostre sedute di quanto avrebbe desiderato, trattenuto com'era a Milano dalle molteplici cure di importanti Istituti finanziari e commerciali, di cui era a capo; fra gli altri della Società che si assunse l'impresa del Benadir.

Egli non aveva mai un istante di posa; ma sapeva serbare nel disbrigo di numerosi affari la più grande calma e serenità di criterio: onde è che l'opera sua riesciva in tal modo solerte e proficua.

È un'altra benemerita figura che scompare lasciando cordiale rimpianto nel paese, e ricordo carissimo in quanti lo conobbero da vicino. (*Bene*).

Pochi giorni dopo, si spense a Roma, il corrente aprile, un altro nostro collega, il senatore Enrico Caselli.

Nato a Napoli il 23 settembre 1833, rivolses tutta l'attività sua agli studi giuridici, e percorse la carriera giudiziaria. Giudice dapprima al tribunale di Chieti, poi sostituto procuratore del Re a Napoli, procuratore del Re a S. Germano, a Campobasso, consigliere d'appello a Potenza e a Trani, presidente del tribunale di Cassino, poi di nuovo consigliere d'appello a Napoli, presidente di Sezione della Corte d'appello di Catanzaro, indi consigliere ed infine presidente di Sezione alla Corte di cassazione di Roma — il Caselli mostrò sempre in tutti questi uffici una grande alacrità e diligenza, una profonda conoscenza del diritto civile ed un retto criterio giuridico.

Le cure del suo ufficio non gli permisero di frequentare molto il Senato, dove fu chiamato a sedere il 17 novembre 1898.

La perdita immatura dell'egregio nostro collega priva la magistratura di un ottimo elemento, e lascia la famiglia nel lutto, al quale di gran cuore il Senato si associa. (*Benissimo*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi associo a nome del Governo alle nobili parole dette dal nostro illustre Presidente alla memoria degli onorevoli senatori, di cui l'alto Consesso rimpiange la recente perdita, del conte di Sanseverino e di Enrico Caselli.

Mi si consenta particolarmente di rivolgere alla memoria di questo insigne magistrato un saluto doloroso e riverente. Se anche altri titoli egli non avesse all'ammirazione nostra ed al nostro attuale rimpianto, questo solo basterebbe ricordare: una vita operosa e vigile di dignità dedicata all'Amministrazione della giustizia. Egli era uno degli ultimi, per tempo non per valore, uno degli ultimi campioni di quella scuola giuridica napoletana, veramente magnifica palestra, in cui si addestrarono nobili ingegni, che restano tuttora gloria del diritto e della magistratura italiana. Da questa scuola egli trasse quella cultura profondamente assimilata, che non fa soltanto l'erudito ma altresì il sapiente. Comune agli insigni suoi compagni di quella scuola egli ebbe quella alacrità, quella flessibilità, quella facilità, quella forza di penetrazione nelle questioni giuridiche, che sono le più alti doti del giurista e ci sia lecito di dirlo con fierezza nazionale, le vere caratteristiche d'oro del giurista italiano. Vada giustamente il saluto di riverenza, che oggi il Senato gli rivolge per mezzo del suo Presidente; vada a lui il saluto della gratitudine della magistratura italiana, di cui in questo momento io sono sicuro di interpretare il sentimento unanime.

#### Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Sorteggio degli Uffici.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere al sorteggio degli Uffici.

TAVERNA, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, che risultano così costituiti:

#### UFFICIO I.

S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta  
Amato-Pojero  
Astengo

Bertini  
Borgatta  
Brusa  
Cadenazzi  
Calabria  
Capellini  
Cardona  
Carnazza-Amari  
Caruso  
Casana  
Cavalli  
Cerruti Valentino  
Chigi-Zondadari  
Cognata  
Coletti  
Colonna Fabrizio  
Compagna Francesco  
Compagna Pietro  
De Cesare  
De Cupis  
De Marinis  
De Sonnaz  
Di Broglio  
Di Marzo  
Di Prampero  
Di Sambuy  
Di San Giuliano  
Di Terranova Pignatelli  
D'Oncieu de la Batie  
Doria Giacomo  
Driquet  
Faldella  
Farina  
Finali  
Fiocca  
Frigerio  
Frola  
Gattini  
Ginistrelli  
Giorgi  
Grocco  
Guerrieri-Gonzaga  
Guiccioli  
Levi  
Lucchini  
Majnoni d'Intignano  
Mangiagalli  
Maragliano  
Martuscelli  
Mazzolani  
Mirri

Morra  
Pacinotti  
Palberti  
Papadopoli  
Ponza di San Martino  
Prinetti  
Quigini Puliga  
Rossi Giovanni  
San Martino  
Speroni  
Tolomei  
Torrighiani  
Trincherà  
Visconti-Venosta  
Vischi

## UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Ferdinando

Aporti  
Atenolfi  
Aventi  
Badini  
Baldissera  
Balestra  
Barracco Giovanni  
Barracco Roberto  
Besozzi  
Bettoni  
Bodio  
Boncompagni-Ludovisi  
Borgnini  
Caetani  
Calenda  
Caracciolo di Castagneta  
Carutti  
Cerruti Alberto  
Colocci  
Colonna Prospero  
Contarini  
Cruciani Alibrandi  
D'Adda  
De La Penne  
Del Giudice  
Del Mayno  
De Seta  
Di Collobiano  
Di Revel Ignazio  
Doria Ambrogio  
D' Ovidio Enrico  
Fabrizi

Fava  
Ferro Luzi  
Fogazzaro  
Giorgini  
Grassi-Pasini  
Guala  
Guglielmi  
Inghilleri  
Lorenzini  
Manfrin  
Mangili  
Majelli  
Mariotti Filippo  
Massarucci  
Nannarone  
Oliveri  
Parona  
Paternò  
Pellegrini  
Pelloux Leone  
Pelloux Luigi  
Petrella  
Piaggio  
Pinelli  
Primerano  
Ricciuti  
Ridolfi  
Rossi Giuseppe  
Sani  
Senise Tommaso  
Siacci  
Sonnino  
Tortarolo  
Trotti  
Valotti  
Veronese

## UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto

Adamoli  
Albini  
Annaratone  
Arcoleo  
Armò  
Avarna  
Bacci  
Beltrami  
Beltrani-Scalia  
Bianchi  
Biscaretti

Bonvicini  
 Bordonaro  
 Cadolini  
 Cagnola  
 Canevaro  
 Caracciolo di Sarno  
 Carta Mameli  
 Cibrario  
 Cittadella Vicodarzere  
 Codronchi  
 Colmayer  
 Cordopatri  
 Corsini  
 Cucchi  
 D'Ali  
 D'Antona  
 De Cristoforis  
 De Larderel  
 Del Zio  
 De Mari  
 Doria d'Eboli  
 Doria Pamphili  
 Figoli de Geneys  
 Lanza  
 Manassei  
 Mantegazza  
 Marazio  
 Martelli  
 Massabò  
 Menafoglio  
 Mezzanotte  
 Monteverde  
 Moscuza  
 Mosso  
 Nigra  
 Pasolini-Zanelli  
 Paternostro  
 Peiroleri  
 Pisa  
 Plutino  
 Ponti  
 Ponzio Vaglia  
 Rossi Girolamo  
 Rossi Luigi  
 Roux  
 Schiaparelli  
 Schupfer  
 Serena  
 Tasca-Lanza  
 Taverna  
 Tiepolo

Todaro  
 Tournon  
 Tranfo  
 Vaccaj  
 Zoppi  
 Zumbini

## UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Tomaso  
 Aula  
 Balenzano  
 Blaserna  
 Bonasi  
 Borghese  
 Buonamici  
 Cannizzaro  
 Cardarelli  
 Carle  
 Cavasola  
 Chiesa  
 Civelli  
 Colombo  
 Comparetti  
 Cotti  
 D'Arco  
 Del Lungo  
 De Siervo  
 Di Camporeale  
 Di Carpegna  
 Di Casalotto  
 Di Martino Girolamo  
 Di Revel Genova  
 Di Scalea  
 Durante  
 Ellero  
 Facheris  
 Faina Eugenio  
 Faraggiana  
 Fecia di Cossato  
 Frescot  
 Gabba  
 Garroni  
 Gherardini  
 Golgi  
 Gravina  
 Greppi  
 Guarneri  
 Malvano  
 Manfredi  
 Martinelli

Masi  
 Morandi  
 Municchi  
 Niccolini  
 Odescalchi  
 Pagano-Guarnaschelli  
 Pansa  
 Parpaglia  
 Rattazzi  
 Resti-Ferrari  
 Ricotti  
 Righi  
 Rignon  
 Ruffo Bagnara  
 Saletta  
 Scialoja  
 Severi  
 Tajani  
 Tittoni  
 Tommasini  
 Treves  
 Vacchelli  
 Vidari  
 Vigoni Giulio  
 Villari  
 Visocchi

## UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo  
 Alfazio  
 Arrivabene  
 Baccelli  
 Bassini  
 Bava-Beccaris  
 Bocconi  
 Bombrini  
 Boucompagni-Ottoboni  
 Caldesi  
 Camerini  
 Candiani  
 Carafa  
 Caravaggio  
 Carnazza Puglisi  
 Cefaly  
 Consiglio  
 Conti  
 D'Ancona  
 D'Ayala Valva  
 De Giovanni  
 Delfico

De Martino Giacomo  
 De Renzi  
 Dini  
 D'Ovidio Francesco  
 Emo Capodilista  
 Faina Zeffirino  
 Fergola  
 Lanzara  
 Lioy  
 Luciani  
 Mariotti Giovanni  
 Medici  
 Melodia  
 Mirabello  
 Morin  
 Morisani  
 Oddone  
 Orengo  
 Palumbo  
 Pasolini  
 Patamia  
 Pedotti  
 Pessina  
 Pierantoni  
 Polvere  
 Pullè  
 Quarta  
 Racagni  
 Racioppi  
 Riberi  
 Riolo  
 Rossi Angelo  
 Sacchetti  
 Saladini  
 Santamaria-Nicolini  
 Schininà di Sant'Elia  
 Senise Carmine  
 Sismondo  
 Sormani-Moretti  
 Spinola  
 Strozzi  
 Tassi  
 Tornielli  
 Viganò  
 Vigoni Giuseppe  
 Volterra

**Annunzio d'interpellanza.**

PRESIDENTE. È pervenuta al banco della Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:



LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1907

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti per sapere:

a) se e come intendano proporre le modificazioni dello stato giuridico dei figli nati fuori di matrimonio, quali vennero replicatamente reclamate e promesse nel Parlamento italiano;

b) se e come intendano di modificare più efficacemente l'assistenza nei brefotrofi alla prole illegittima ».

« Sen. dott. DE CRISTOFORIS ».

Domando all'onor. Presidente del Consiglio ed al suo collega di grazia e giustizia e dei culti, se e quando intendano di rispondere a questa interpellanza.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Dichiaro di accettare l'interpellanza dell'onor. senatore De Cristoforis, e mi rimetto al Senato per il giorno dello svolgimento. Per parte mia sono a disposizione del proponente e del Senato.

DE CRISTOFORIS. Allora si potrebbe svolgere anche domani.

PRESIDENTE. Se il Senato non ha difficoltà, lo svolgimento dell'interpellanza dell'onor. De Cristoforis sarà fissato per domani.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno richiederebbe lo svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore De Marinis per modificazioni ai capitoli 3 e 5 del titolo 5°, libro I, del Codice di procedura civile.

Però essendosi l'onor. De Marinis posto d'accordo con l'onor. Pagano-Guarnaschelli e col guardasigilli, se non vi sono opposizioni, lo svolgimento della proposta De Marinis si farà in altra tornata.

Resta così stabilito.

#### Comunicazioni del Governo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di annunziare al Senato che S. M. il Re, con decreto 24 marzo scorso, ha incaricato di reggere l'*interim* del

Ministero delle finanze l'onorevole avv. Angelo Majorana, deputato al Parlamento, ministro del tesoro, ed ha accettato le dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per il Ministero di grazia e giustizia e culti, presentate dall'avv. Gaspare Colosimo deputato al Parlamento.

Con successivo decreto 19 volgente mese ha accettato le dimissioni dell'onorevole Fausto Massimini, deputato al Parlamento, da ministro delle finanze ed ha nominato alla carica stessa l'onorevole deputato Pietro Lacava.

Con altro decreto Reale di pari data S. M. ha nominato sottosegretario per il Ministero di grazia e giustizia e culti, l'avv. Marco Pozzo, deputato al Parlamento, e finalmente, con decreto di ieri, ha nominato sottosegretario di Stato alle finanze, l'avv. Vittorio Cottafavi, deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio delle fatte comunicazioni.

**Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 3, n. 5 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma » (N. 400).**

PRESIDENTE. Ora, passeremo alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due sezioni temporanee di Corte di cassazione di Roma ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge:

MELODIA, *segretario*, legge:

#### Art. 1.

Il num. 5° dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, è emendato nel seguente modo:

« 5° I ricorsi contro sentenze pronunziate, sia « pure tra privati soltanto, e che siano impugnate per violazione o falsa applicazione.

« a) . . . b) . . . come nel testo ».

#### Art. 2.

Per la trasmissione alla cancelleria della Cassazione di Roma dei ricorsi e controricorsi per questa legge devoluti alla competenza di essa, saranno osservate le disposizioni degli art. 5 e seguenti del Regio decreto 23 dicembre 1875, n. 2852.

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare il senatore De Marinis.

DE MARINIS. Nei lavori degli Uffici io non fui incondizionatamente favorevole al disegno di legge proposto. Con questo disegno di legge si propone che l'art. 3, n. 5 della legge del 1875 sia modificato nel senso che, cancellate le parole che si riferiscono alla presenza in giudizio della pubblica Amministrazione, siano sostituite le altre, con le quali si accenna alla giurisdizione speciale della Corte di cassazione di Roma anche quando il giudizio abbia luogo tra privati e privati.

Pare che il proponente la legge, l'onorevole amico senatore Pagano, ritenga che la legge del 1875, abbia voluto creare un privilegio in favore della pubblica Amministrazione.

Ora io credo per varie ragioni che questo non possa suppersi.

La legge del 1875 non fece che determinare *obbiettivamente* le ragioni che stabilivano una competenza speciale. Queste ragioni sono nella indicazione dei diritti del pubblico erario o dell'Amministrazione pubblica in genere, a proposito della materia tributaria e della applicazione delle leggi sull'asse ecclesiastico.

Se così è, il legislatore determinò la competenza secondo le norme generali, cioè con la obbiettività dei diritti ai quali si volle riferire, seguendo così la regola che la competenza non si determina che dall'oggetto della domanda; ma che effettivamente questo volle fare il legislatore del 1875, io lo ricavo da questo, che non c'era bisogno della determinazione della presenza della pubblica Amministrazione, allorché si trattava di parlare dei tributi e dell'applicazione della legge sull'asse ecclesiastico.

Così facendo quel legislatore non avrebbe fatto che seguire l'esempio della legge comune. Infatti il Codice di proc. civ., allorché ha voluto parlare della competenza intorno alla esazione dei tributi, senza nominare la pubblica Amministrazione si limitò ad escludere la competenza del giudice singolare creando quella esclusiva dei tribunali.

Un altro argomento si desume da ciò che volendo immaginare un giudizio o per tributi o per l'applicazione delle leggi sull'asse ecclesiastico tra privati è, io credo, impossibile.

I privati possono occuparsi dei *danni* e delle

*rivalse*, ma non mai possono tra loro discutere dell'applicabilità di leggi di tributi o di asse ecclesiastico.

Credo dunque che basta dire obbiettivamente che l'oggetto del giudizio si riferisca ai tributi o all'asse ecclesiastico perchè senza bisogno di ricorrere alla designazione della pubblica Amministrazione si possa intendere trattarsi di materia della quale esclusivamente debba essere competente la Corte di cassazione romana.

Ed è per questo che io avrei proposto un emendamento alla legge, emendamento il quale consisterebbe nella proposta che, cancellate pure le parole che si trovano nella legge del 1875 accennanti alla presenza della pubblica Amministrazione, non si dica nemmeno che si possano queste leggi relative ai tributi ed all'asse ecclesiastico applicare tra privato e privato.

Queste sono le semplici idee per le quali io mi discostai nel lavoro degli Uffici dal proponente della legge della quale si tratta. Io raccomando al Senato il mio emendamento, onde si dica che la giurisdizione della Corte di cassazione è esclusiva sempre quando si tratti di giudizi che si riferiscono all'applicazione della legge dei tributi e sull'asse ecclesiastico, senz'altra limitazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Borgnini.

BORGNINI, *dell'Ufficio centrale*. Signori senatori, membro della minoranza dell'Ufficio centrale, io sento il dovere di spiegare al Senato in poche parole quali sono le ragioni, le quali mi avrebbero determinato ad avere un avviso contrario alla proposta di legge d'iniziativa parlamentare del mio amico e collega senatore Pagano.

Io intendo di sottoporre al Senato alcune considerazioni, prima di metodo, e poi di merito relativamente a questo progetto di legge. Mi permetterà il Senato però che prima io rettifico un fatto enunciato nella relazione, che ci fu presentata su questo progetto di legge.

Io leggo nella relazione stessa che vi fu un membro dell'Ufficio centrale, il quale si mostrò contrario all'adozione di questo progetto. Mi pare che veramente ciò non sia perfettamente esatto: l'Ufficio centrale si è radunato due volte; la prima volta si è proceduto alla nomina del

presidente dell'Ufficio centrale e del segretario: la seconda volta non si era in numero sufficiente, e mancava qualche rappresentante di uno degli Uffici. Così si radunò nuovamente l'Ufficio centrale, e si passò alla nomina del relatore.

Membro della minoranza, io non assistei a questa seconda riunione, ero lontano, e d'altronde avevo visto che la mia presenza era inutile, inquantochè sapevo già che vi era una maggioranza favorevole alla discussione del progetto di legge, anzi allo stesso progetto di legge.

Però nella prima adunanza io avevo già manifestato apertamente che per mandato del mio Ufficio avrei dovuto chiedere che questo progetto di legge venisse respinto; quindi non è esatto il dire che un solo membro si è opposto. È vero che nella seconda adunanza si è opposto solo il De Marinis, il quale, coerente a se stesso, ha esposto le ragioni che l'inducevano ad un avviso diverso, ma è certo che si sapeva, e non si poteva ignorare, che anche io ero contrario a questo progetto di legge. Quindi unicamente per mettere i fatti al loro posto, ho voluto ricordare che nell'Ufficio centrale si trovarono due membri contrari e due favorevoli; poi i membri favorevoli ebbero la maggioranza, perchè ad essi si unì il terzo membro che è lo stesso proponente della legge, ed anzi il suo relatore.

Poste così le cose nel vero loro stato per qualunque ragione che potesse determinare il Senato a valutare il numero dei votanti favorevoli o dei votanti contrari, io passo alle mie osservazioni.

#### Ragioni di metodo.

La legge che ci è proposta oggi indubitatamente accenna a mutare le competenze giurisdizionali delle varie Corti di cassazione, e mira precisamente a far sì che sia diminuita la competenza delle quattro Corti così dette territoriali, e sia invece estesa quella della Corte di cassazione di Roma.

Ora, mi pare che, trattandosi di cosa così delicata qual'è quella del mutamento delle giurisdizioni, il metodo più appropriato non possa essere quello di un progetto di legge presentato d'iniziativa personale e parlamentare.

La questione, secondo me, vuole essere considerata con criteri ampi, con criteri generali,

e non unicamente con criteri ristretti alle quattro Corti di cassazione territoriali e alla Corte di Roma.

Ora, per non dilungarmi troppo, mi pare che una legge di questo genere non potrebbe opportunamente venire presentata al Senato, se non da parte del Governo.

Il ministro di grazia e giustizia, il quale è estimatore competente ed equanime della convenienza di estendere o di restringere la competenza delle varie Corti di cassazione, a mio avviso, è il solo che può, quando lo creda opportuno, presentare una legge la quale abbia l'intento, a cui mira il progetto del nostro collega e dell'amico mio personale.

Queste sono le ragioni di metodo, le quali mi paiono tali che possano sconsigliare l'adozione senz'altro di questa legge.

Ora vengo alla ragione di merito.

Ho letto attentamente la relazione molto accurata e molto ragionata che ci ha presentato il relatore di questa legge; ma veramente non ho trovato una ragione grave, una ragione seria la quale possa giustificare la presentazione d'un piccolo progetto di legge per modificare una legge che esiste da tanti, anzi da moltissimi anni.

Parve di conoscere da quella relazione che nella mente del relatore e della maggioranza dell'Ufficio centrale la ragione consistesse in ciò:

Con la legge del 12 dicembre 1875 si è accordata alla Corte di cassazione di Roma una competenza in materia d'imposte e in materia di liquidazione di asse o di benefici ecclesiastici. Quella competenza tal quale è stabilita è ristretta, e, secondo il relatore dell'Ufficio centrale, non vi è ragione perchè questa giurisdizione rimanga ristretta come è, e credendo che ciò porti certi inconvenienti nell'amministrazione della giustizia, ecco che il progetto di legge dice: *per correggere un errore*; forse interpretiamo la volontà del legislatore il quale allora non lo ha fatto e forse lo farebbe oggi; completiamo questa giurisdizione e lasciamo che in tutte le questioni, le quali riguardano l'imposta e la liquidazione dei benefici ecclesiastici, la sola Corte di cassazione di Roma sia competente a decidere.

Or bene, studiando un po' questa legge, io ne trarrei un argomento affatto opposto, sono

d'avviso che, se il legislatore del 1875 non ha creduto di attribuire alla Corte di cassazione di Roma una competenza completa e piena, l'ha fatto dopo averci seriamente pensato.

Quando si tratta d'imposte in genere, si comprende benissimo che l'Amministrazione centrale abbia grande interesse ad avere un Tribunale unico che decida su questa materia, e quindi era suo interesse di avere un Tribunale unico quando si trattava allora, come si tratta anche oggi, della liquidazione dei benefici ecclesiastici, i quali, si può dire, coprivano l'Italia intera.

L'Amministrazione centrale aveva interesse di sapere che essa era giudicata da un solo Tribunale, e sapeva che questo Tribunale aveva la sua sede in Roma, e che l'Amministrazione centrale sia in fatto d'imposte, sia in fatto di liquidazioni di benefici ecclesiastici, non era obbligata a ricorrere, a dipendere da tutte le Corti di cassazione sparse nelle diverse parti d'Italia.

Ma, se il legislatore d'allora non ha voluto attribuire una giurisdizione completa, aveva le sue buone ragioni. Per una ragione di ordine pubblico, si comprende che il legislatore allora abbia voluto attribuire questa competenza unicamente alla Corte di cassazione di Roma, perchè si trattava dell'Amministrazione pubblica; ma, quando si tratta di privati, quando si tratta di questioni che non hanno nessun carattere pubblico, quando si tratta di decidere fra privati e privati, cessa la ragione della legge del 1875. Anzi bisogna credere che il legislatore assolutamente non ha voluto attribuire giurisdizione completa, e perchè? perchè avrebbe sottratto le parti e i litiganti ai loro giudici naturali. Quale è la ragione, per cui quando si tratta d'imposte fra privati o di liquidazioni ecclesiastiche anche fra privati, debba esservi un Tribunale, e questo Tribunale debba essere la Corte di cassazione di Roma? Perchè essa ha la competenza, quando si tratta di questioni che riflettono l'Amministrazione pubblica.

La cosa è affatto diversa, ed io anzi credo che il legislatore allora ha pensato che egli avrebbe violato le garanzie statutarie, se dopo avere attribuita la competenza alla Corte di cassazione di Roma in materia d'imposte, quando l'Amministrazione pubblica è interessata, a-

vrebbe violato lo Statuto se per le stesse ragioni che per le parti non servono, avesse voluto che anche le parti dovessero riconoscere di avere un Tribunale eccezionale nella Corte di cassazione di Roma.

Del resto, a parte la costituzionalità, a parte la verità, o meno, che una norma statutaria sarebbe stata violata, e lo sarebbe quando le parti, sottratte ai loro giudici naturali, dovessero venire a chiedere giustizia alla Corte di cassazione di Roma, vi è anche una ragione di fatto. Perchè obbligare le sette ottave parti dei giudicabili d'Italia a venire a Roma a cercare un procuratore, un avvocato, per farsi difendere in una questione, la quale è assolutamente e perfettamente d'indole privata? Le parti hanno i loro giudici naturali e non debbono essere distratte da questi.

Del resto la Corte di cassazione di Roma emette indubitatamente delle sentenze sapientissime; ed io mi ricordo di un vecchio proverbio il quale dice: che con gli anni cresce il senno. Ora, partendo da questo proverbio, io ho fatto un po' di statistica, e debbo ricordare al Senato che le Corti di cassazione di Napoli e di Palermo hanno quasi 40 anni di vita; tanto è vero che il decreto della loro istituzione data dal 1862. La Corte di cassazione di Firenze è più vecchia di quelle di Napoli e di Palermo.

Perchè? Perchè la Corte di cassazione esisteva già a Firenze fin dall'epoca del regno del duca Leopoldo.

Ora veniamo a quella di Torino.

La Corte di cassazione di Torino fu istituita con una legge del 1847; quindi la Corte di Firenze è vecchissima, le Corti di Napoli e Palermo hanno quarant'anni di vita, quella di Torino sessanta, e, oltre di aver sessant'anni di vita, fu l'erede delle massime di quelle antiche magistrature le quali si chiamavano Senato di Torino, Senato di Chambéry, Senato di Genova e, naturalmente, fu la depositaria di queste massime non solo, ma fino al 1847 servì di norma a tutte le altre Cassazioni per l'esercizio del loro ufficio, e così anche alla Cassazione di Roma.

Ma la Cassazione di Roma, non ripetendo la sua vita che dal 1875, è la più giovane di tutte, poichè non conta che trenta anni di vita. Questo per far vedere che non è da dubitare che, quando in queste questioni dovessero con-

tinuare a giudicare le Corti territoriali, esse saprebbero corrispondere e rendere sentenze le quali soddisfacciano le parti. Queste le ragioni di merito.

Qui però mi accade di invocare l'attenzione del Senato e quella dell'Ufficio centrale sopra un fatto che, a mio avviso, ha la sua importanza. Quando si è formata l'Italia con Roma sua capitale, noi avevamo già stabilito il regime della Cassazione e le varie regioni italiane lo accettarono: lo accettarono perchè esisteva, e perchè non parve opportuno di chiedere che ad esso venisse sostituito un regime diverso; la accettarono con altrettanta maggiore facilità, in quanto che, comunque potessero esservi predilezioni diverse, il regime di Corti di cassazioni multiple parve soddisfare abbastanza ai bisogni locali, come quello che rende agevole e non disagiata la ricerca della giustizia.

Rilevasi intanto dalla relazione sul progetto del senatore Pagano che una delle ragioni, dalle quali ne fu anche suggerita la presentazione, e ne spiegherebbe la convenienza e la utilità, sia quella « di un notevole avviamento a quell'unificazione del massimo istituto giudiziario che, piaccia o no, deve essere la mèta logica ed il voto costante di chiunque guarda serenamente ed obbiettivamente le cose, astraendo da *preconcetti* o dal *movente di secondari interessi* ».

Sui *preconcetti* e sul *movimento di secondari interessi*, ai quali ha accennato l'egregio senatore Pagano, proponente la legge che si discute, credo meglio passare sopra e non occuparmene; dirò bensì che, sebbene ai tecnici possa sembrare cosa strana e contraria o ripugnante all'istituto speciale della Corte di cassazione, che essa non sia unica e costituita solamente in Roma, io pensi invece che molto e molto cammino occorra ancora di fare in Italia prima che una Corte di cassazione unica possa essere utilmente e convenientemente istituita in Roma. A mio avviso, una unificazione della Cassazione, per chi abbia o voglia avere un po' di senno pratico, non si attua e non si ottiene per virtù sola di un decreto o di una legge: essa non è possibile finchè, come avviene in Italia, questa Corte di cassazione unica sarebbe investita dell'esame di sette ad ottomila ricorsi nell'anno: finchè per le nostre

leggi organiche il patrocinio avanti alle Corti supreme è accordato dopo cinque anni di esercizio della professione di avvocato, mentre colla legge del 1847, nelle antiche provincie subalpine, era fissato a soli sedici il numero dei patrocinatori, abilitati a firmare i ricorsi ed a sostenerne la discussione, i quali patrocinatori, se non erro e non credo di errare, in tutta la Francia, sono in numero di sessanta; finchè la Corte di cassazione unica dovrebbe rendere più e più migliaia di sentenze dopo una pubblica discussione, mentre dalle ultime statistiche risulta che nella Francia stessa la sua Corte, nel corso di un anno, non giunge a rendere duecento e cinquanta sentenze. Di questi fatti, che pure hanno la loro grande rilevanza, non è fatta parola alcuna nella dottissima e minuta relazione dell'egregio collega ed amico senatore Pagano, per quanto possano meritare di essere tenuti in conto.

L'egregio autore e relatore del progetto di legge in discussione non ha poi neppure mostrato di sospettare di un pericolo, a mio modo di vedere, assai grave. I fautori della terza istanza in Italia non sono pochi e finora, per le ragioni già accennate, tacquero senza però rinunciare, capitando propizia l'occasione di ingaggiare nuova battaglia: anzi è certo che, se mai una battaglia si ingaggiasse, i fautori crescerebbero in misura ragguardevole.

Basta infatti ricordare che, or non è gran tempo, quando in altro progetto di modificazioni all'ordinamento giudiziario, per fortuna abbandonato, si accennava a trasformare le Corti di cassazione in Corti di terza istanza, la adombrata riforma sorrideva ed era benevolmente accolta anche da molti che, non favorevoli per intimo desiderio e per principio, l'accettavano però come quella che spostava meno gli interessi regionali, ed anzi materialmente li favoriva.

Ora, è facile scorgere che al progetto del senatore Pagano attribuendosi esplicitamente e principalmente dal suo autore il proposito di un notevole avviamento alla unificazione del massimo istituto giudiziario, naturalmente con sede principale, quanto meno, in Roma, detto progetto, una volta approvato dal Parlamento, non avrebbe potuto e non potrebbe a meno di essere il segnale di un'agitazione per tentare la soluzione definitiva del non ancora risolto

problema: se in Italia debba costituirsi e prevalere il sistema della cassazione ora vigente, o se convenga meglio sostituirgli quello della terza istanza, preferito per lunga abitudine da tutte le provincie lombarde e venete, non avversato dalle provincie del Mezzogiorno, e non respinto certamente dalle stesse provincie subalpine, quando prossima ed imminente si mostrasse la minaccia di una cassazione unica in Roma, impotente, per le condizioni del paese e per una fatalità delle condizioni proprie a soddisfare alle giuste e legittime aspirazioni delle varie regioni d'Italia.

Nè crediate, o signori senatori, che io evochi lo spauracchio di questo pericolo, perchè io personalmente sia fautore della terza istanza in confronto col sistema della cassazione: non se ne possono disconoscere i grandi pregi, ma, a mio avviso, l'istituto della terza istanza non converrebbe mai all'Italia nostra, come quello che, anzichè frenare, favorirebbe le morbose tendenze e il genio litigioso che presso di noi invade e predomina.

Non è per fermo in Italia, dove per le ultime statistiche si sa che annualmente i litigi solamente giudiziari salgono a più di due milioni e cinquecentomila, che si potrebbe preferire mai il sistema della terza istanza, ragione ed occasione diretta di nuovi procedimenti e di nuovi giudizi in quarta sede.

Ho accennato bensì a quel pericolo, parendomi che sia opportuna, in mezzo a tanta farragine ed oscillanza di progetti giudiziari in corso, una agitazione diretta per avventura a mutare una base fondamentale dell'ordinamento patrio giudiziario già tanto tormentato, ma non mi è parso che una simile agitazione possa essere desiderata dallo stesso Governo.

Lasciando invece, per ora, le cose come stanno, ed evitando di turbare maggiormente le cose della giustizia, che hanno tanto bisogno di un po' di tranquillità e di un po' di pace, con piccole modificazioni che, nell'apparenza insignificanti, negli effetti loro sono insidiose e non bene accolte, non mancherà tempo al Governo, con prudente accorgimento, di provvedere meglio ed assennatamente ai veri bisogni della giustizia, la quale mai forse come oggi ha diritto di pretendere ad avere ordinamenti stabili e seri che le mancarono man mano da trent'anni circa a questa parte.

E a maggior diritto si ha ragione di desiderare che con grande prudenza e ponderazione, e non con piccole leggi di occasione, si provveda saldamente alle cose della suprema o meglio delle supreme magistrature, che sono infine le moderatrici della giustizia e che bene ordinate, anche con qualche sapiente modificazione, sapranno e saprebbero rendere al paese grandi servigi, quali sempre ha saputo rendere al paese suo ogni magistratura fortemente costituita.

Ebbi già l'onore di accennare al Senato in ispecie che, o per necessità di cose, o per esigenze di Governo, o come una conseguenza immediata dei rivolgimenti politici che si andarono man mano e successivamente verificando presso di noi, alla Corte di cassazione di Roma si assegnarono uffici ed attribuzioni tali da costituirne quasi un corpo giudicante di eccezione: e dissi ancora che tale eccezionalità di attribuzioni non può tornare a vantaggio della stessa Corte, considerata come una suprema magistratura giudiziaria.

Aggiungo ora in genere che il lavoro oggimai domandato alla stessa Corte è talmente grande, che lo stesso proponente — sebbene il personale di essa sia numerosissimo, e ben si può dire enorme, e la Corte di Roma in conseguenza, nei rapporti della unità ed uniformità della giurisprudenza, debba necessariamente essere meno di un desiderio — non ha potuto dispensarsi nella sua relazione dal preannunziare la necessità che, approvato il presentato progetto di legge, di sua iniziativa, per l'accresciuto lavoro, si proceda ad una revisione *delle tabelle organiche* per accrescere ancora il personale della Corte di Roma.

Ma vi ha di più. Tutto il fin qui detto riguarda il servizio d'indole civile, ma è invece quello degli affari penali che ne aumenta a dismisura la soma.

Quando il lavoro penale delle prime quattro Corti di cassazione fu assegnato alla Corte di Roma, si era fatto assegnamento sulla unicità della giurisprudenza in rapporto al nuovo Codice penale ora vigente, e su di una presunta diminuzione nel numero dei ricorsi, per effetto del concentramento della giustizia penale, di ultima cognizione, in Roma. Il fatto però, pur troppo, non corrisponde alle previsioni; non parlo della desiderata unicità della giuris-



prudenza che, fatalmente fu ed è un mito: dirò solo ed invece che i ricorsi duplicarono, e ammontano oggimai ad un tale numero, che le spalle, per quanto poderose, di una magistratura unica non possono continuare a sopportarne il peso opprimente, senza lasciare ragione o pretesto di dubitare o di chiedere se l'Amministrazione della giustizia penale risponde ai suoi alti fini.

Non si può infatti pretendere che due Sezioni di Corte di cassazione, per quanto attive ed abili, riescano ad esaminare e decidere convenientemente in un anno e quindici e sedici ed anche diciassettomila ricorsi; tutto ciò però può concorrere e può giovare a far riflettere al Senato sull'opportunità o meno di estendere ancora le attribuzioni della Corte di Roma, diminuendo quelle, come è detto nella relazione, delle altre Corti di cassazione col mezzo di minute leggi di iniziativa personale, quale è la legge in discussione, e se, seguendo questa via, si sappia e si debba credere che si provvederà veramente alla distribuzione di una migliore giustizia.

È ormai tempo però che io non abusi maggiormente della benevola sofferenza, della quale mi furono generosi i miei colleghi del Senato; e chiudo, limitandomi a ricordare che, a mio avviso, non possa assolutamente ravvisarsi un carattere di urgenza nel progetto di legge dell'onorevole mio collega ed amico senatore Pagano, diretto a modificare uno stato di cose, che dura oramai da trentadue anni, e senza, a mio parere, quei gravi inconvenienti accennati dall'egregio proponente; che comunque si desideri di sostenere che esso è di un'importanza minima, trattandosi di un minuscolo progetto composto di una semplice modificazione al n. 5 dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, è invece di una rilevanza massima, mirando il progetto del senatore Pagano ad introdurre una grave mutazione nella competenza giurisdizionale delle Corti di cassazione del Regno; che sia migliore e più prudente partito lo attendere che il Governo, e per esso il ministro di grazia e giustizia, con criteri più ampi e generali, con quella competenza che egli soltanto può avere per la responsabilità che gli spetta, credendo venuta l'opportunità, presenti all'esame del Parlamento quelle modificazioni all'ordinamento attuale delle magi-

strature di Cassazione, che esso reputerà essere necessarie e convenienti.

PRESIDENTE. Do lettura di un ordine del giorno del senatore Pinelli, pervenuto alla Presidenza.

« Il Senato, considerando che quanto ha tratto alla proposta di modificazione dell'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875, implica materia che vuole essere coordinata con altre disposizioni d'ordine organico delle Corti di cassazione del Regno, sospende ogni deliberazione in merito e mandando a comunicare all'onorevole ministro guardasigilli la relativa proposta di legge per l'ulteriore corso che stimerà del caso, passa all'ordine del giorno ».

Il senatore Pinelli ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

PINELLI. Mi consenta il Senato brevissime parole onde propugnare l'approvazione di un ordine del giorno d'indole assolutamente sospensiva, che già ebbi l'onore di rassegnare al nostro Presidente e la cui ragionevolezza mi pare che assolutamente non sia discutibile. L'ordine del giorno sarebbe questo:

« Il Senato, considerando che quanto ha tratto alla proposta di modificazione dell'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875, implica materia che vuole essere coordinata con altre disposizioni d'ordine organico delle Corti di cassazione del Regno, sospende ogni deliberazione in merito e mandando a comunicare all'onorevole ministro guardasigilli la relativa proposta di legge per l'ulteriore corso che stimerà del caso, passa all'ordine del giorno ».

Il Senato ha già udito dagli onorevoli colleghi De Marinis e Borgnini le ragioni che comunque sotto diverso aspetto si opporrebbero all'approvazione del progetto di legge che ci sta dinanzi, nè io mi farò qui a ripetere quanto fu già eloquentemente e perspicuamente detto a sostegno del loro assunto.

Piuttosto mi soffermerò sull'affermazione che parmi molto discutibile dell'illustre proponente, che cioè la di lui proposta non possa neanche sollevare alcuna pregiudiziale.

Io invece, rispettosamente, osservo che la pregiudiziale sta *in re ipsa*, nella sostanza stessa della fatta proposta che, pur recando il modesto titolo di semplice modificazione, parmi che in realtà sia invece di massima importanza, mi-

rando a sconvolgere la giurisdizione e l'organamento delle Corti di cassazione del Regno.

Difatti, se tema gravissimo è sempre quello che riflette la determinazione di giurisdizione di competenze, tanto più lo sarà, se male non mi appongo, quando si tratta di supreme magistrature.

Parmi quindi che le proposte modificazioni non siano suscettibili di serie discussioni se non si pongono a raffronto con l'intiera economia della legge organica che gl'Istituti stessi regge ed informa. Sia pure, come non si mancò di avvertire nella stessa dotta ed elaborata relazione che precede il progetto di legge in esame, che già ripetutamente ed autorevolmente siasi dai due rami del Parlamento riconosciuto poter la riforma del supremo Istituto star bene da sè senza d'uopo di associarvi la soluzione di altri complicati e meno facili problemi attinenti a riforme complete dell'organismo giudiziario: ma, se non m'inganno, la portata vera di siffatta enunciazione, cui pur io di buon grado sottoscriverei, altro non potrebbe essere tranne questa: che cioè quando si riconoscesse l'urgenza e la necessità d'una riorganizzazione delle nostre supreme magistrature, o dicasi pure senza reticenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione di Roma, questa si possa proporre dal Governo del Re e discutere dai due rami del Parlamento senza che vi sia d'uopo di contemporaneamente presentare e discutere un intiero progetto d'organamento giudiziario. E se così è, si affretti pure dall'onorevole guardasigilli la presentazione di siffatto progetto di legge; che come ogni altro sarà sempre, da noi studiato e discusso, ne presumerei affermare fin d'ora che le modificazioni che col progetto di legge, che ora ci sta dinanzi si chiedono, non potrebbero fors'anche esservi introdotte; ma allo stato delle cose la fatta proposta parmi, ripeto, sia assolutamente prematura, come quella che indurrebbe, senza alcuna seria possibile discussione una vera e propria *diminutio capitis* delle quattro Cassazioni territoriali, che pure devono essere, e sono difatti, autonome ed indipendenti, non avendo, come tali, altri rapporti con quella delle Sezioni unite di Roma, tranne quelli che in singoli casi sono dalla legge determinati e e prefissi.

Nè ad indurre in contrario avviso si potrebbe

per avventura opporre altro argomento, che l'illustre proponente non mancò di far valere nella dotta ed elaborata sua relazione; quello cioè dell'urgenza e del beneficio che ne avrebbero i litiganti col veder cessate, coll'incertezza sulle competenze, le maggiori spese per la ricerca del proprio giudice; poichè, se codeste riflessioni, in massima assennatissime, hanno potuto avere grande influenza negli anni trascorsi verso il 1900, non l'hanno più ora che, come in parte riconobbe lo stesso proponente, ed aggiungerò io, in gran parte per merito suo, la giurisprudenza si è confermata con ripetuti giudicati riconducendosi oramai al vero dettame della legge; tanto che ben fu detto dovebbesi a rigor di logica infliggere una penalità all'incauto e poco sereno patrono della parte soccombente che s'attendesse a promuovere una contraria decisione.

Gli è perciò che parendomi meno conveniente ed opportuna fin d'ora una discussione in merito sull'avanzata proposta di legge, io mi determinai a proporre l'ordine del giorno di cui vi ho dato lettura, ordine del giorno che mi auguro possa essere accettato dall'onorevole guardasigilli ed ottenere l'ambita approvazione del Senato.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Benchè nemico degli esordii, mi è necessario questa volta derogare alla regola e farne uno, dichiarando nettamente il mio pensiero, di fronte alle questioni radicali che si sono sollevate.

E l'esordio è questo, che siamo veramente nel caso di una tempesta in un bicchiere d'acqua. Io dimostrerò ciò in un modo a parer mio evidentissimo, e sono convinto, che quando il Senato che ha già preso conoscenza della mia relazione, avrà anche colla viva voce conosciuto, quali sono le giuste proporzioni del progetto di legge, che, facendo uso della mia facoltà d'iniziativa parlamentare, ho proposto, quando toccherà con mano gli inconvenienti gravissimi verificatisi, e che con lievi ritocchi potranno essere eliminati, vedrà come tutte le obiezioni, certamente ispirate da nobilissimi sentimenti, e specialmente le vive ed al tutto infondate preoccupazioni anche d'ordine politico, del senatore Borgnini, per l'avvenire



delle Cassazioni, non abbiano il menomo valore ed il Senato al pari di me non tarderà a convincersi, che siamo proprio di fronte a una tempesta in un bicchier d'acqua.

Per procedere in forma sintetica, e dire con brevità e chiarezza, come è mio costume, qual'è il vero stato delle cose, io credo, che bisognerà capovolgere l'ordine delle osservazioni fatte, e prima di aver l'onore di rispondere all'antico amico e collega anche d'ufficio, il senatore De Marinis, sarà mestieri esaminare la sospensiva dell'onor. Pinelli che si fonde e si confonde con le pregiudiziali del senatore Borgnini.

Ed in primo luogo, credo, che anche prima delle pregiudiziali importi rilevare la osservazione fatta dal senatore Borgnini circa il procedere dell'Ufficio centrale. Non credo che vi sia un fatto personale; lungi da lui questa intenzione, e anche da me il bisogno di raccogliergli; ma realmente è bene che si faccia la diagnosi dell'andamento procedurale adottato dall'Ufficio centrale e della esposizione delle diverse opinioni quali vennero compendiate nella relazione, per dedurne che il procedimento dell'Ufficio fu correttissimo e che la relazione fu lo specchio fedele della realtà delle cose.

Eravamo in cinque come al solito; ci raccogliemmo in quattro, perchè il senatore Borgnini, benchè avvisato con larghezza di termini se ne stette lontano; egli ebbe cura però di far sapere in iscritto alla presidenza del Senato, che persisteva nelle opinioni già manifestate nell'adunanza pubblica nella quale fu presa in considerazione la mia leggina. E fu perciò, e non poteva farsi altrimenti, che nella relazione in forma corretta fu affermato che un solo dei commissari fu dissenziente e se ne dissero sommariamente le ragioni.

Ora facendo la vivisezione del resto, si ha, che rimanemmo in quattro, e che nel principio di massima fummo tutti favorevoli, compreso il senatore De Marinis. Senonchè questi mise fuori una speciale opinione che fu esaminata e trovò una risposta nella relazione; opinione che ha oggi meglio chiarito col suo emendamento, e che in fondo non riguarda che una modalità, senza allontanarsi dal principio fondamentale della proposta di legge.

Dunque tutto ciò che fu detto dall'Ufficio centrale fu la fedele riproduzione del fatto; una maggioranza si formò realmente sul con-

cetto di base, e fu di quattro contro un solo dissenziente.

Eliminata così la parte preliminare delle osservazioni del collega senatore Borgnini, entriamo nei vari argomenti che sono stati esposti.

Il senatore Borgnini in fondo ha formulato due concetti; uno relativo al metodo, e l'altro di merito; è chiaro però che il primo si confonde con la sospensiva del collega Pinelli, e l'uno e l'altro pertanto vanno esaminati insieme.

Quanto al metodo il senatore Borgnini ha enunciato un principio, che a parer mio è troppo severo e senza ragione limitativo delle facoltà che hanno i singoli legislatori nel fare uso della iniziativa parlamentare. Egli ha detto che non si dovrebbe usare col cuor leggero di queste facoltà, e certamente è così; ma non credo che l'uso da me fatto possa aver nota di leggerezza. Io fui incoraggiato dal buon successo ottenuto due anni or sono da un'altra leggina da me proposta per il miglior funzionamento delle Sezioni unite della Cassazione di Roma. E dal modo unanime come il Senato l'accolse, dal plauso, non solo del Governo consenziente, ma anche della pubblica opinione, io trassi coraggio e credetti che il metodo sperimentale dei ritocchi, lungi dall'essere contrario allo spirito della Carta costituzionale, fosse un modo legittimo del retto uso della facoltà che spetta ai membri del Parlamento, massime quando l'uso di tale facoltà è figlio dell'esperienza; poichè avendo la fortuna di stare a capo della Cassazione di Roma, mi fu dato quasi in tutti i giorni di potere osservare taluni inconvenienti, e di rilevare la opportunità di porvi riparo, nel modo stesso praticato da un chirurgo coscienzioso, che vede i mali del suo infermo ed è spinto a cercare e ricorrere a tempo ai rimedi.

Del resto quando si vedrà qual'è la proporzione modesta di questa legge, credo, che ciascuno di noi sarà facilmente convinto che fu fatto un retto e discreto uso di quella facoltà senza invadere il campo delle ampie riforme, per le quali, come già osservò lo stesso Ufficio centrale ed ha oggi ben detto il senatore Borgnini, dev'essere riservata la iniziativa al Governo del Re.

E sotto questo aspetto, io penso, che la questione del metodo e dei suoi limiti, nel caso presente, si confonde con la questione e l'esame del merito, giacchè dalle proporzioni ristrette

del disegno di legge in esame, si vedrà appunto, che si rimane nei giusti e modesti confini di una semplice e speciale proposta in un punto circoscritto e determinato.

Qual è dunque l'obbietto della legge? Quali sono le proporzioni di essa, e che con sentimento doveroso stimai presentare insieme con un'altra proposta, la quale è rimasta in sospenso per uno scrupolo costituzionale del compianto ministro onor. Gallo, sospensiva che del resto produce continui e sempre nuovi inconvenienti?

Per vedere i termini e la portata della proposta attuale, bisogna fare un po' di storia; vedere cioè quale fu la ragion motiva per cui venne fuori questa, che a mio modo di vedere è una ibrida disposizione di legge, ed aberrante dai principî razionali. La genesi storica è questa ed io la espongo attingendo alle fonti, perchè è mio sistema di nulla affermare che non sia provato e sicuro, ed ebbi perciò la pazienza di leggere tutte le discussioni e proposte che ebbero luogo a cominciare dal 1875. Si cominciò con un'amplissima proposta del Mantellini per le leggi sull'asse ecclesiastico, poi vennero i progetti Vigliani, e gli studi del Pirolì, del Mancini e di altri valentuomini, una serie di proposte e di discussioni, improntate a **saviezza** e degne di sicura ammirazione. In sostanza, il pensiero dominante fu quello di creare in Roma la Corte di cassazione, destinata a divenire la Cassazione unica; ma per smussare le difficoltà e per non dare ombra, le si diede il titolo modesto di Sezioni temporanee.

Da principio le idee erano larghissime. Per iniziativa, come si è detto, del Mantellini, il Vigliani si era innamorato della tesi che tutte le cause dello Stato dovessero venire a Roma. Ma parve troppo, ed il Mancini specialmente, nella Commissione, della quale, pur non essendo nè presidente nè relatore, era autorevolissimo membro, poichè era il Mancini, mise l'acqua sul fuoco, e disse: « Ma voi fareste credere così operando che si voglia creare un tribunale di privilegio a favore del fisco; bisogna scegliere invece le materie più importanti fra quelle di pubblico diritto, e tali materie, perchè di supremo interesse, affidare alla Cassazione di Roma ».

Le materie di pubblico diritto scelte furono l'elettorato, l'asse ecclesiastico, e la materia tributaria.

Il programma era ampio dapprima; tutto ciò che si riferiva all'asse ecclesiastico, ai tributi diretti e indiretti di qualunque natura si volevano affidare alla Corte di Roma, ma, apriti cielo! s'ingaggiò una vera battaglia. Bisogna leggere le discussioni di trenta anni or sono per formarsene un concetto. Del resto a tanta distanza e dopo tanto cammino, un'eco della lotta si è rilevata anche oggi da noi, per le calde ed accentuate parole dell'onorevole Borgnini, che vede per la presente proposta anche in pericolo le altre Corti di cassazione.

Erano gravi allora le preoccupazioni e le paure; ebbe inizio una grande agitazione e si contrastò palmo a palmo il terreno. Non si voleva ad ogni costo che si istituisse in Roma una Cassazione sotto un titolo qualsiasi nemmeno col modesto titolo, da vera Cenerentola, di Sezioni temporanee.

Ma poichè prevalse l'opinione favorevole alla tesi del Governo, superato il primo punto di base cominciò un'altra battaglia sopra i punti speciali; e si disse: se alla Corte di Roma dovrà venire la cognizione dei ricorsi circa le imposte dirette e indirette di qualunque natura ed allora vi saranno comprese anche le imposte comunali e provinciali, e questo è troppo; bisogna andare adagio. E così via via, senza che io qui stia a tediare il Senato con tutti i particolari, il concetto predominante allora, come è riconosciuto anche da scrittori autorevoli, e che da trenta anni si ripete, e che prevalse, fu questo, che la Corte di Cassazione di Roma non sorse con una forma obbiettiva quale ad un savio legislatore si addice, ma come una transazione, come avviene talvolta nelle assemblee legislative, per via di concessioni, creandosi organismi imperfetti.

Per l'elettorato che è inscindibile, sia esso amministrativo che politico, non si fecero obiezioni, e si accettò, che fosse dato integralmente a Roma, e nessuno per tale materia concepisce paure d'invasioni o di assorbimento di attribuzioni. Invece si potè più facilmente combattere sull'asse ecclesiastico e sulle imposte.

E poichè fu per tali materie reputato utile, anzi necessario, unico organo giurisdizionale, per la sperata uniformità (in quanto possibile) della giurisprudenza, s'ideò ed attuossi la speciale condizione della necessaria presenza dello

Stato, come condizione indispensabile per determinare il carattere di pubblico interesse, rilievo questo sul quale converrà ritornare per l'esame dell'emendamento del collega De Marinis. Fu così, che si volle aggiungere la qualifica limitativa *erariali* alle imposte sulla proposta dell'onor. Castellano, che poi, su proposta Vigliani, divenne *di Stato*.

Ma questo sistema fu ibrido, ed è facile dimostrarlo.

In primo luogo non è un sistema razionale. La materia tributaria dovrebbe bastare per sè, per determinare in modo obbiettivo la competenza, siavi o non siavi la presenza dello Stato; la interpretazione delle leggi tributarie per il suo valore dottrinale e per l'applicazione delle leggi non muta.

Il sistema non razionale, per essersi richiesto il doppio elemento della materia e della persona, fu anche incoerente, in confronto di quanto nelle leggi è disposto per escludere il giudice singolo.

Su questo punto il legislatore (come è consentito da una costante giurisprudenza) non si limita ai tributi erariali. Anche per le tasse od imposte comunali e provinciali e per qualunque interpretazione delle leggi relative, è competente il magistrato collegiale, anche tra privati e pei minimi valori.

Invece, per la esclusiva competenza della Cassazione di Roma, il solo elemento della materia tributaria non basta.

Nè ciò è tutto.

Il sistema attuale ha prodotto e produce non lievi inconvenienti.

Già la giurisprudenza della Cassazione di Roma non sempre si rassegnò alle rigorose condizioni della legge scritta. Talvolta, e più specialmente verso il 1900, se ne emancipò e non mancarono le critiche. Talvolta in fatti si disse, che la competenza dovesse intendersi stabilita per materia, presente o no la pubblica Amministrazione.

Dal cadere del 1900 in poi, e ne sono testimone, dacchè sto a capo della Corte, si ritornò all'osservanza della legge scritta, dalla quale nessuno è più sapiente.

Ma intanto le incertezze da parte degli interessati non mancarono.

E fu mestieri ricorrere alla procedura spe-

ciale dettata nel 1875, per la risoluzione del dubbio.

Basti notare che, come attingesi dall'ultima relazione della Commissione di statistica nell'anno di grazia 1904, la Cassazione di Roma dichiarò in 54 casi la propria competenza ed in altri 45 casi la competenza delle altre Cassazioni.

Ora tutto questo come avviene? Senta il Senato e vegga quali siano i gravi inconvenienti che con un piccolo provvedimento, importa ed urge eliminare.

Sebbene le Cassazioni antiche abbiano un'autonomia in materia di diritto comune ed entro determinati confini, era necessità coordinare l'opera loro, per procedere con armonia e senza conflitti, in relazione alla speciale giurisdizione attribuita alla Cassazione di Roma.

Da ciò la necessità di un giudizio per dirimere il conflitto latente.

Da ciò la legge del 1875 che, come poi avvenne per la giustizia amministrativa, tolse alle Cassazioni antiche la potestà di conoscere della propria competenza.

Providamente ora e con savio consiglio è venuta testè la legge che per la giustizia amministrativa e con grande beneficio dei contribuenti e dei litiganti, eliminò l'inconveniente. Ma l'inconveniente per la magistratura ordinaria perdura.

E perdura in modo veramente affannoso, dispendioso e grave, poichè senza uopo di una formale domanda del procuratore generale, o de' difensori delle parti sia nel ricorso o nelle memorie difensive, basta un semplice dubbio espresso anche all'ultima ora ed in udienza e per fini non sempre corretti, per chiudere la bocca alla Cassazione locale.

Devono chiudersi le carte ed inviarsi subito a Roma perchè la Cassazione decida e dica il suo verbo definitivo.

Ciò non è bello.

Non dirò che sia umiliante per le Cassazioni antiche, giacchè nell'esecuzione della legge e pel regolamento di competenza non può sollevarsi questione di amor proprio o di altro sentimento umano.

Non dirò che siavi una *diminutio capitis*, ma certamente mentre da un lato si afferma così una volta di più la supremazia della Cas-

szazione di Roma, crescono i mali e si moltiplicano i dispendi dei poveri litiganti.

Si persuada il Senato, che in siffatte questioni, e nel determinare la giurisdizione non è il caso di guardare, per dir così all'estetica, non trattasi di un bell'edificio, poichè le giurisdizioni tanto valgono in quanto sono opportune per il bene pubblico ed in quanto servono a spezzare il pane della giustizia ai cittadini ed a spezzarlo col minimo dispendio e disagio.

Ora colla procedura attuale è tutto il contrario.

Sollevalo un dubbio qualsiasi, occorre un provvedimento (ordinanza o sentenza secondo i casi) e sempre in carta bollata. Si viene a Roma ed occorre prima della deliberazione un termine per le difese di 15 giorni. La competenza è delle Sezioni unite, non quelle che provvedono in tema di conflitti in pubblica udienza, ma Sezioni unite ugualmente e sempre con quindici giudicanti in Camera di Consiglio. Ed ecco un secondo provvedimento, ecco una sentenza anch'essa in carta bollata, e con attribuzione o meno, secondo i casi, di spese ed onorari e con perdita di deposito occorrendo. E si avrà così in detto modo alla perfine la designazione del giudice naturale che dovrà finalmente conoscere del merito del ricorso.

Si parla di diminuzione di capo per il mio progetto.

Non credo che sia appropriato un tale concetto in tema di regolamento di competenza, per il necessario coordinamento derivante dalla coesistenza di più Corti Supreme. Ma se volesse ritenersi in detto caso una *diminutio capitis* noi già l'avremmo e da tempo, poichè le Cassazioni antiche, sia pure in presenza di un dubbio infondato, debbono per la legge attuale sospendere ogni giudizio e mandare a Roma, come se non avessero occhi per vedere e mente per giudicare...

BORGNINI. No.

PAGANO-GUARNASCHELLI. ... Sì, è così per la legge del 1875.

E le anomalie non finiscono qui. Infatti per la legge sui conflitti del 1877, la Cassazione di Roma (e sta bene e nessuno per il momento vuole il contrario) si dee limitare ad affermare o negare la competenza giudiziaria, e nel caso di affermazione deve per il merito rinviare le

parti ad altra Cassazione, se competente per la materia norma di legge.

Nè basta, poichè in senso opposto se la Cassazione di Roma è competente giusta la legge del dicembre 1888 a giudicare per l'art. 547 proc. civ. per dirimere il dissidio tra la Cassazione che pronunziò l'annullamento e le due magistrature di merito, dopo la decisione del punto controverso a Sezioni unite, rimane a Sezione semplice, la Cassazione di Roma, e non la Cassazione territoriale, investita della cognizione degli altri mezzi del ricorso.

Quanti mali, quante anomalie! Ma non è di esse che per ora si tratta. Invece per la materia della legge presente, è una piccola modificazione che s'invoca poichè rendendo completa la competenza di Roma in materia tributaria e per l'asse ecclesiastico, vengono a cessare gli inconvenienti accennati e la necessità del cammino duplice anzi triplice nelle vie di giustizia, perchè dai litiganti si ottenga giustizia.

Ma oltre alla paura di una menomata autonomia o di una questione di dignità che è fuori di luogo, il caro amico e collega Borgnini con la sua fantasia veramente giovanile, vede altri pericoli.

Nientemeno in questa modesta proposta di modifica e di chiarimento di dubbi circa la competenza, vede una violazione della Carta costituzionale, vede il cittadino distolto da' suoi giudici naturali, vede la creazione di un tribunale eccezionale.

Signori senatori, come non si dirà passionato, dico passionato in buon senso, un tale giudizio? I giudici naturali? Ma chi sono i giudici naturali? Vi è forse un diritto precostituito intangibile? I giudici naturali sono quelli creati dalla legge, che distribuisce e modifica le competenze secondo i bisogni.

Oggi la Cassazione di Torino ha un numero di provincie e di Corti sotto la sua giurisdizione che forse non ebbe un tempo e può non avere domani. La Cassazione di Torino fu trasferita un tempo e per breve durata a Milano, poi ritornò alla antica sua sede. E la Corte di Roma andò impinguandosi secondo i bisogni, di nuove provincie.

Tribunale eccezionale? Ma è da senno che ciò viene affermato? E se mai, la eccezione delle giurisdizioni speciali attribuite a Roma non

dura dal 1875? E sarà una nuova eccezione il chiarire i limiti della sua competenza?

Son cose chiarissime e non vale la pena di insistere.

La verità è che le modificazioni proposte sono modeste e semplici, sono il portato dell'esperienza, sono un modo certo e sicuro di eliminarne gl'inconvenienti innegabili e da me già accennati.

Così potessi aprir bocca per difendere anche l'altra proposta, che è in sospenso e per la quale io sto sempre vigilante. Il compianto ministro Gallo ne riconobbe la ragionevolezza e non sarà diverso l'avviso dell'attuale guardasigilli l'onor. Orlando, che apprezzo e stimo altamente e da tempo per le sue elevatissime doti.

La posizione attuale, relativamente ai rapporti delle cinque Cassazioni, ove avvenga da parte delle antiche una invasione degli attributi della Cassazione di Roma, è grave, difficile, direi quasi insostenibile. E i mali ogni giorno più si accrescono. Avvenuto l'eccesso di potere, la Cassazione di Roma, ha il diritto e il dovere, o meglio ha la potestà assoluta di ricondurre le cose nelle vie del diritto e di negar valore alle sentenze delle altre Cassazioni, ma come si attua una tale potestà? In quali modi, con quali forme, in quali termini? La legge nulla prevede e nulla scrisse. Tutto rimane nel prudente arbitrio. Tutto dipende dall'intelligenza ed applicazione di principii razionali. Ma invece, per disciplinare termini e forme ed infliggere decadenze, è mestieri di una legge scritta che guidi e governi l'azione del cittadino. Io mi propongo pertanto di star sempre all'erta ed occorrendo di riprendere la mia proposta che è rimasta in sospenso.

E vengo all'emendamento del caro amico e collega De Marinis.

Un dubbio da lui fu accennato nell'Ufficio centrale e vi fu data breve risposta nella relazione.

Pareva, che tal dubbio consistesse in ciò, che forma tema di discussioni nella dottrina e nella giurisprudenza, e cioè, se la competenza in materia tributaria debba intendersi in modo limitativo per le sole questioni d'imposta. La giurisprudenza prevalente invece è più larga e ritiene compresa ogni questione relativa alla applicazione delle leggi regolatrici della materia.

Ma il dubbio vero del collega De Marinis non era questo, ed oggi è stato, in seguito alla proposta di emendamento, meglio chiarito.

Egli intende sopprimere l'inciso « sia pure fra privati soltanto ».

E qui l'Ufficio centrale per mio mezzo pensa e dice, come ordinariamente si dice per le sentenze, che, se non fosse per la motivazione, si potrebbe accettare il dispositivo.

E ciò perchè con la soppressione dell'inciso, e tolta di mezzo altresì la presenza necessaria dell'Amministrazione dello Stato, quale è in atto, il risultato sarebbe uguale e lo scopo della proposta accettata dalla maggioranza dell'Ufficio centrale sarebbe raggiunto.

Ma è per la motivazione che l'emendamento non può essere accolto, perchè il suo pensiero è questo, che non possano esservi questioni tributarie o di asse ecclesiastico senza l'interesse della pubblica Amministrazione.

Ora su questo punto non si può essere d'accordo.

L'interpretazione delle leggi tributarie o di asse ecclesiastico, che per il valore dottrinale ha sempre un interesse indiretto anche in rapporto all'Amministrazione pubblica, può aver luogo pure nel caso che l'Amministrazione non sia presente in giudizio e che la disputa verta tra privati soltanto. Saranno casi minori, ma non mancano esempi continui.

Ora a dimostrare, che pur tra privati s'impegnano controversie, per le quali bisogna interpretare ed applicare le leggi speciali vi sono parecchi argomenti.

Si comincia con l'esame della lettura della legge. Se fosse vero, che la materia tributaria sia veramente quella che impegni l'Amministrazione dello Stato, non si sarebbe detto nella legge del 1875, che la competenza di Roma non avrebbe potuto aver luogo, che sotto una duplice condizione, il concorso cioè e della materia e della persona dello Stato.

Che poi non sia superfluo anzi occorra di dover chiarire il detto punto, si fa palese dall'evoluzione della giurisprudenza e dai casi che si sono presentati per dirimere il dubbio circa la competenza della Cassazione di Roma o delle altre Cassazioni.

Basta leggere i diarii giuridici. Ma posso a memoria citare qualche esempio, anche recente. Uno ed importante e certamente ben noto al

ministro dell'interno, è il caso testè deciso relativamente all'uso perpetuo o proprietà reclamata dell'isola di S. Servolo, dai Fatebenefratelli in confronto delle sette provincie venete, che in quell'isola hanno costituito un manicomio interprovinciale.

Il Fondo culto se ne è disinteressato, e la controversia è rimasta tra le dette provincie e i frati, per sapere se la loro corporazione religiosa, sia stata ovver no soppressa.

Mancando la presenza del Fondo culto e del Demanio, la Cassazione di Roma dichiarò nel marzo ultimo la competenza della Cassazione di Firenze.

Le chiese ricettizie, le comunie ci forniscono un altro esempio. Esse erano contemplate dalla legge del 1867. Finalmente con la legge e col regolamento del 1898 e 1899 i beni furono attribuiti ai comuni; ebbene dove prima v'era il Fondo per il culto e il Demanio, oggi vi sono i comuni.

Le dispute sono e saranno sempre le stesse; legati autonomi o no, congrue, spese di culto e criterii per fissarne la giusta misura.

Mancando l'Amministrazione dello Stato, giudicheranno le Cassazioni locali, ma applicheranno le leggi stesse, che la Cassazione di Roma è chiamata ad applicare quando lo Stato è presente.

Un'altra sentenza or ora fu emessa, il 12 aprile in causa Badano, e nientemeno si veniva a Roma per uno di quei casi ibridi non disciplinati dalla legge positiva, con un ricorso cioè proposto contro una sentenza della Cassazione di Torino. Era questione di enti autonomi o no, di svincoli già eseguiti, di patroni svincolanti che in via di fatto avevano fatto rivivere gli enti, di altri patroni impugnanti tutto ciò che era stato eseguito, per pretesa violazione delle leggi eversive.

E la Cassazione di Roma rigettò il ricorso perchè l'Amministrazione già disinteressata era assente.

E si noti, che il ricorso era stato proposto con deposito e nei modi formali, tanto è vero, che comunque manchi la legge scritta, già è nella coscienza di tutti, che bisogna trovar la via ad ogni modo per regolare la competenza delle Cassazioni locali in confronto della giurisdizione speciale della Cassazione di Roma.

E sui tributi è lo stesso.

Non voglio tediare il Senato. Basti un esempio.

Già una fonte di dubbi, d'incertezze ed il conseguente movimento di giurisprudenza, è venuta fuori dalla ricerca in molti casi necessaria, per sapere cioè se e quando sia presente l'Amministrazione.

Vi è bisogno della presenza di un organo ordinario, Intendente o Ministro? Vi è bisogno della presenza dell'Avvocatura? In molti casi la rappresentanza è altrove.

Basta che vi sia l'esattore, o l'appaltatore o il comune abbonato per voci erariali.

E vi sono dei casi tipici.

Si è or ora per esempio verificato, che impugnata un'asta fiscale per inosservanza o meno di leggi, per la fatta o non fatta esecuzione mobiliare che deve precedere la immobiliare, si chiarì che i privilegi fiscali dall'esattore, che durano un quinquennio, erano scaduti.

D'onde la conseguenza che un giorno prima della scadenza la competenza sarebbe stata di Roma, ma un giorno dopo la stessa identica materia con le identiche questioni e responsabilità, divenne di competenza della Cassazione locale, alla quale dopo tanto dispendio e discussioni furono le parti rimandate dalla Cassazione di Roma.

Ora una semplice e modesta modificazione toglierà di mezzo gl'inconvenienti notati.

Riassumendo, niente violazione dello Statuto, niente menomazione di autonomia o dignità di Corti Supreme, ma semplificazioni di congegni e di organismi, a beneficio di chi ha la poca ventura di litigare.

A così semplice proposta, già consentita dal guardasigilli, non mancherà di certo il voto favorevole del Senato.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia*.  
Onorevoli senatori, abbiamo oggi dinanzi al Senato una pura questione di tecnica giuridica, elegante quanto si vuole, ma così ardua e sottile, come tutte le questioni giuridiche, da non affascinare un'assemblea, ma da richiedere soltanto un contributo di natura dottrinale, od abbiamo una grossa questione, cioè a dire l'ordinamento della giurisdizione ed in ispecie l'ordinamento della giurisdizione della magistratura massima?



Questo è il primo punto, che va risoluto, e al quale si sono riferiti i discorsi Borgnini e Pinelli e la mozione sospensiva del senatore Pinelli.

Dichiaro subito la mia impressione, che il Senato deve ritenere perfettamente sincera. Io ho visto nel disegno di legge di iniziativa del senatore Pagano una portata esclusivamente tecnica. È ben vero (ed è l'onorevole Pagano che trovò la frase arguta) che trattasi di tempesta in un bicchier d'acqua; ma è pur vero forse che in questa tempesta un poco contribuì un suo soffio, cioè quella frase, che anche me ha colpito, della sua relazione, colla quale egli dice esplicitamente — il che fa onore alla sua sincerità — ma dà una certa giustificazione alla resistenza oggi incontrata: egli dice cioè che questa legge è un passo verso l'unificazione. È qui da ricordare l'espressione dantesca: « *di quanto mal fu madre* » non la tua legge ma quella espressione. Io dichiaro subito, poi ché la questione si è posta e non sarebbe degno che la sfuggissi, io dichiaro che se davvero il disegno di legge, che oggi è dinanzi all'esame del Senato, significasse un passo verso l'unificazione, e se, come dice altresì il senatore Borgnini, esso importasse una estensione della competenza della Cassazione di Roma in danno della competenza delle altre quattro Cassazioni, che non chiamerò regionali, perchè in un certo senso lo sono tutte, se questo fosse, io sarei senz'altro per la pregiudiziale proposta. La questione è troppo grave, perchè si possa risolverla così per via d'incidenti.

Io qui non porto, nè posso portare (e il Senato l'intende) il pensiero collettivo del Governo che della questione non ha avuto occasione di occuparsi; ma porto il mio pensiero ed è, lo dico senza ambagi, che questa questione è assolutamente prematura.

E credo che queste mie dichiarazioni, cui non manca il pregio della precisione, dovranno soddisfare gli onorevoli Borgnini e Pinelli.

La discussione d'oggi ad ogni modo non è stata inutile anche sotto questo aspetto, poichè essa ci ha fatto ascoltare poderosi e giovanili discorsi (*ilarità*). Ciò che fa la giovinezza è lo spirito, innanzi tutto.

Tale discussione ha anche avvertito il Governo quali fedeli e vigili scolte vegliano all'incolumità delle Cassazioni regionali; ma sotto questo

aspetto io dirò all'onor. Borgnini che forse il Governo non ne aveva di bisogno. Lo sapeva.

La questione, dunque, riconduciamola nei suoi termini, è una questione tecnica, la quale, onor. Borgnini, secondo me non importa nè deve importare estensione della competenza della Cassazione di Roma, ma soltanto maggiore determinazione dei limiti attuali della sua competenza.

Direi, se qui possiamo mutuarci quest'espressione propria del diritto, che non si tratta di azione di rivendica, ma di un'azione *finium regundorum*; si regolano i confini, i quali (bisogna riconoscerlo) non sono certi. Lo ha detto in maniera direi inappellabile e lo ha dimostrato l'onor. Pagano con la sua vita vissuta di tali questioni.

Realmente l'espressione, di cui la legge del 1875 si è servita, ha dato luogo ad una serie di dubbi gravi, i quali hanno ingenerato, direi quasi, un'incertezza di diritto: la qual cosa è peggiore della incertezza di giurisprudenza.

Le incertezze della giurisprudenza non sono poi tutto il gran male, che si vuol far credere, sicchè la grande ragione a favore della unità della Cassazione, in quanto assicurerebbe l'unità della giurisprudenza, è ragione che su di me ha ben lieve peso.

Io dico che le incertezze della giurisprudenza sono inevitabili anche con la Cassazione unica e non sono in certo senso un male; perchè impediscono la perpetuazione dell'errore, perchè — non dimentichiamolo — quando supponiamo una massima affermata, non sappiamo se poi sia la vera o la falsa.

Ora su questa questione si era ingenerata di peggio della incertezza della giurisprudenza, si era ingenerata una specie d'incertezza di diritto. Come il senatore Pagano ha lealmente ricordato, la Cassazione di Roma in questa materia aveva manifestato la più grande discordanza di giurisprudenza. Anche questo dimostra che l'unità della Cassazione non sta a dimostrare l'unità di giurisprudenza. Aveva mutato radicalmente più volte, ingenerando quei danni, che l'onor. Pagano ha vivamente colorito. Io non aggiungerò nulla a quanto egli efficacemente ha detto. I danni ci sono; ma non dimentichiamo una cosa: e cioè, che soprattutto questi danni dipendono dalla mancanza di un

criterio sicuro legislativamente fissato per regolare i rapporti di competenza fra le Cassazioni: le altre quattro e quella di Roma. Per cui è avvenuto ed avviene che un litigante audace e temerario (sono fatti, onor. senatori, non sono ipotesi) ha chiesto al Presidente un differimento della causa, il Presidente lo ha rifiutato, e l'avvocato si è presentato all'udienza ed ha eccepito che su quella questione entra l'imposta (anche quando non ci ha niente a che vedere) e che quindi la questione debba rinviarsi alla Cassazione di Roma. E la Cassazione locale, non avendo a sua disposizione alcun mezzo per evitare queste forme capziose d'insistenza degli avvocati, è costretta a rinviare alla Cassazione di Roma: gravissimo inconveniente a cui bisogna riparare. Ne do affidamento al senatore Pagano ed al Senato. Ma con la mia solita obbiettività, ripeto che si tratta di questioni, in cui la politica non entra per niente. La verità è che sotto questo aspetto il progetto di legge attuale non modifica nulla. Non è suo compito modificarlo — d'accordo; ma teniamo pur certo che le cose continueranno andare come vanno, per questo riguardo.

Consideriamo, dunque, la portata dell'articolo della legge del 1875, di cui conosciamo i danni che ha apportato e vediamo se vi si può rimediare.

Qui si è detto che la dizione dell'art. 3 della legge del 1875 sia una dizione volontariamente inesatta. Disse l'onor. Pagano che fu una trascuratezza. Si ripeté allora la bella giostra, che oggi abbiamo ammirata tra i difensori delle Cassazioni locali e i difensori della Cassazione di Roma, e si trovò questa frase di cui non si ebbe perfetta coscienza della intrinseca inesattezza; ma tanto per tagliar corto ad un dibattito parlamentare.

Ora io non sono di questa opinione; io ho grande riverenza per la legge; e quando noi diciamo davanti alle Corti giudiziarie che il legislatore è il più sapiente di tutti, diciamo una grande verità.

Il legislatore è il più sapiente, anche quando non sa ciò che fa; lo assiste quasi uno spirito santo e le cose vengono bene, come veniva bene ad Apelle la spuma del cavallo, che tornava dalla battaglia, dipinta non dal pennello ma da un atto di impazienza, quando l'artista gettava la spugna dei colori.

Nel 1875 la espressione della legge ha la sua ragione e lo mostrerò or ora. Lasciamo stare la grande questione, se indipendentemente da una espressa dichiarazione della legge perchè vi sia materia tributaria, occorre la presenza dell'Amministrazione dello Stato. Questa opinione è autorevolmente rappresentata nella scienza, ma non è seguita dalla giurisprudenza.

Nella scienza, però, — ripeto — è largamente rappresentata. Perchè vi sia causa tributaria occorre che lo Stato sia presente, perchè lo Stato ha diritto di esigere. È qui la ragione subbiettiva, e qui mi avvicino a dare la ragione della legge del 1875. La ragione soggettiva serve per illuminare la ragione oggettiva. Non è una competenza creata *intuitu personae*, ma qui la persona è indicativa della cosa, cioè a dire che per esservi rapporto con la imposta, bisogna che vi sia imperante e suddito, perchè solo fra loro una questione d'imposta può porsi.

Vi è, dunque, una certa ragione, per cui autorevolissimi scrittori e qualche sentenza pure hanno ritenuto che anche in rapporto all'articolo 71 del Codice di procedura civile, che deroga la competenza tra ragione e valore, tra pretore e tribunale e afferma solo che in materia di imposta è sempre competente il tribunale, hanno ritenuto che anche senza che la legge lo dicesse occorresse sempre la presenza dell'Amministrazione dello Stato.

Con ciò io non voglio dire che, in parecchi dei casi citati dal senatore Pagano non debba ritenersi che la ragione tributaria vi sia, benchè non sia presente in causa l'Amministrazione dello Stato.

Appunto, ciò avviene se l'idea di Amministrazione di Stato presente si integri coll'idea di rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato e questa della rappresentanza si integri coll'altra idea di aver causa dall'Amministrazione dello Stato, per esempio l'esattore è un rappresentante. Il terzo che ha acquistato dall'esattore, si può ritenere se non un rappresentante, un avente causa e quindi per questo nesso indiretto si arriva all'Amministrazione dello Stato. Capisco quello che dice l'onor. Pagano: ma come? Ci è una aggiudicazione in seguito ad un giudizio di esecuzione immobiliare per ragione di imposte; si impugna quell'aggiudicazione? Se l'esattore è presente e rappresenta l'Amministrazione dello



Stato è competente la Cassazione di Roma; se non è presente (e qualche volta non lo si cita, perchè gli esattori spesso e volentieri falliscono e allora il proprietario dice: è inutile citare l'esattore, e fa la lite contro l'aggiudicatario) ma come in questa causa - domanda il senatore Pagano - che ha con l'altra identità assoluta di materia non sarà competente la Cassazione di Roma? Io dico: ha ragione il senatore Pagano. La Cassazione di Roma deve essere competente; ma questo non significa che si possa dare causa tributaria senza l'Amministrazione dello Stato, significa che l'Amministrazione dello Stato può essere rappresentata, ed arrivo sino al punto che vi può essere lite tra parti, di cui una abbia causa con l'Amministrazione dello Stato. Ma i dubbi vi sono stati, e quindi cerchiamo di eliminarli: è opportuna una formula, che impedisca il verificarsi di questi dubbi.

Io, quindi, nell'intento sono d'accordo con l'onor. Pagano; ma vediamo ora se la nuova formula proposta eviti gli inconvenienti o per dir meglio, eviti gl'inconvenienti attuali, che l'onor. Pagano ha citati, o se per avventura non possa ingenerarne altri e forse anche peggiori.

E qui io do la giustificazione della disposizione della legge del 1875.

Come è scritta la legge del 1875 e come la muteremo noi oggi?

La legge non si servì della espressione « La Cassazione di Roma è competente in materia tributaria o di asse ecclesiastico », ma si servì di quest'altra espressione: « Sono deferiti, ecc. i ricorsi contro le sentenze pronunciate tra privati e l'Amministrazione dello Stato che sia imputata per violazione o falsa applicazione delle leggi sulle imposte ».

Io vado in Cassazione, impugno una sentenza per violazione di queste leggi; c'è l'Amministrazione dello Stato, quindi è competente la Cassazione di Roma.

Abbiamo almeno un criterio abbastanza certo, che ha dato - è vero - luogo ad inconvenienti; c'è questo elemento che la sentenza sia impugnata per violazione delle leggi sulle imposte o sull'asse ecclesiastico, e che sia presente l'Amministrazione dello Stato.

L'onor. Pagano sopprime « l'Amministrazione dello Stato » e dice anche tra privati e privati. Allora l'articolo sarà così concepito: « sono di

competenza della Cassazione di Roma i ricorsi contro le sentenze pronunciate anche tra privati, che siano impugate per violazione o falsa applicazione delle leggi delle imposte ».

Ora che cosa potrà accadere? L'onor. Pagano ha considerato la cosa dal punto di vista degli inconvenienti, che si sono verificati: consenta a me di considerare la questione sotto l'aspetto degli inconvenienti, che potranno verificarsi.

C'è una lite tra privati, in cui la ragione tributaria non c'entra, nè punto nè poco: l'avvocato nel dedurre l'elenco delle violazioni adduce una serie di violazioni di leggi tributarie. Che cosa potrà accadere?

Prima di tutto, per via di arte di caudico - sono arti che io ho bene apprese, ma non adoperate - può accadere anche nella più naturale maniera, senza nessun secondo fine, per esempio in materia di successione del coniuge superstite, una questione di diritto privato, in cui non entra per niente lo Stato. Come argomento per dimostrare una delle due tesi famose che sia o non sia erede, qualche volta si cita la legge sul registro e quindi per una questione tra privati e per ragioni private, si fa un ricorso in Cassazione, in cui si dice: « fu citata la legge sul registro », ed allora, secondo la nuova formula, questa causa dovrebbe andare alla Cassazione di Roma.

In materia di miniere, ricordo cause celeberrime, a proposito dei frutti delle miniere, se importasse o meno alienazione di proprietà; uno degli argomenti, cavalli di battaglia, era quello di desumere dalla tassa sui frutti della miniera, e se qui si solleva una questione di violazione della legge sul bollo, questa causa andrà alla Cassazione di Roma.

L'onor. Pagano mi dirà che non ci andranno; ma intanto io domando: il testo, come noi l'approveremo, non autorizzerebbe la competenza della Cassazione di Roma, posto che sarà un ricorso contro una sentenza pronunciata per violazione o falsa applicazione di una legge sulle imposte?

Io aveva pensato di abbandonare il criterio della legge violata, perchè è un criterio pericoloso: il che vi dà la ragione dell'essersi voluta la presenza dell'amministrazione dello Stato nella legge del 1875, per cui non fu poi quell'errore che si crede. Mettiamo il concetto della ragione di materia e diciamo: Sono deferite alla com-

petenza della Cassazione di Roma tutte le cause in materia tributaria; ma è pericolosissimo ciò. L'onor. Pagano Guarnaschelli, nella sua grande equanimità, riconoscerà che è pericoloso appellarsi a quest'articolo di legge, perchè allora si sarebbe evitato Scilla e si cadrebbe in Cariddi, perchè anche in materia puramente tributaria, in cui è presente l'Amministrazione dello Stato con tutta la più manifesta evidenza, si può presentare la questione di puro diritto comune, che non ci sia nessuna ragione di portarla dinanzi alla Sezione speciale della Cassazione di Roma.

Per esempio, in una lite per imposte fra lo Stato ed un privato, lite perfetta, davanti alla Corte d'appello, si fece la questione che l'appello era inammissibile per decorrimento di tempo. La Corte d'appello ha accolto questo motivo dell'inammissibilità. Ma se affermiamo che la Cassazione di Roma è competente per ragione di materia, la materia comprende la causa e tutta la causa nel complesso inscindibile, e quest'argomento, che non dovrebbe interessare la Cassazione di Roma, pur verrebbe portato dinanzi ad essa.

Ricondotta la questione nei suoi termini tecnici, io spero che il Senato mi darà ragione: sono questioni di una delicatezza suprema, straordinaria, in cui, se si tocca da un lato, dall'altro lato il liquido della questione si versa e così reciprocamente.

Ora, per riassumere, pregherei l'onor. Pinelli di non insistere nel suo ordine del giorno per quella motivazione, che contiene, quantunque in ciò potrebbe apparire ch'io sia più realista del Re. Infatti quella sua motivazione mette le mani avanti e presume che qui si venga a toccare l'ordinamento della Cassazione. Io dico: Niente affatto, è inutile fare l'affermazione di una cosa, che secondo me è fuori questione. Io riconosco che i motivi, che hanno mosso l'onorevole Pagano, sono motivi altamente seri e attendibili; che realmente l'espressione, di cui per ora la legge si serve, dia luogo a dubbi, che è bene diradare e che sia opportuno trovare una formula, la quale precisando definitivamente questi limiti di competenza non invada i campi riservati alla Cassazione, ma per servirmi dell'espressione già detta, allorchè l'ho definita come un'*actio finium regundorum*, sia tale da evitare o attenuare i danni dell'interpretazione, che per ora ci sono.

L'espressione, di cui il progetto presentato si serve, mi pare che non risolva tutti i dubbi possibili, nè che ci possa completamente tranquillare sugli effetti della legge.

Improvvisarne un'altra, francamente, in materia di competenza, in materia di legge procedurale, me lo interdico; non si sa mai dove si può finire. Credo che il più prudente consiglio sia questo: eliminata la ragione pregiudiziale, che qui non trova luogo, pregare la Commissione, con un rinvio del disegno di legge, tenute presenti tutte le cose che oggi sono state dette al Senato, di ritornare sulla formula. Magari, se la Commissione vuole onorarmi col domandare il mio intervento, perchè per ora non ho potuto trovar modo, per la maniera in cui legge si è svolta, durante la malattia del mio predecessore, di portare il contributo, non della mia competenza, che è piccola cosa di fronte alle autorevoli persone di cui si compone la Commissione, ma quella parte di responsabilità che su di me grava come membro del Governo, se dunque vogliono che io sia onorato di intervenire fra loro, studieremo insieme una formula, che concili tutti i desiderii.

E con questa preghiera, che rivolgo all'Ufficio centrale, termino ringraziando il Senato della sua benevola attenzione.

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Dopo le dichiarazioni del ministro guardasigilli, io mi limiterò a brevissime dichiarazioni, e lo farò più per l'onore delle armi, che per altro.

Veramente io ho seguito molto attentamente il mio amico e collega Pagano nelle dotte sue osservazioni, ed avrei sperato che egli mi avesse persuaso che io era nell'errore combattendo il suo progetto. Mantengo però intieri i miei convincimenti, inquantochè non ho udito che il senatore Pagano abbia dimostrato che gli inconvenienti da lui accennati siano tali da giustificare di urgenza una modificazione al n. 5 dell'art. 3 della legge del 1875.

Dirò però francamente che mi confortai, quando il ministro di grazia e giustizia riconobbe che la questione, sollevata dal mio amico senatore Pagano con la sua proposta di legge, che lo stesso proponente disse essere modestissima e di nessuna importanza, era invece tanto

grave negli effetti suoi, per cui meritava di essere studiata seriamente.

Io non aggiungo altro; sono lietissimo delle dichiarazioni che ha fatto il ministro guardasigilli, perchè ero, come sono, persuaso che gli effetti di questa legge sarebbero stati gravissimi, nel senso che, oltre di arrecare una profonda perturbazione nell'attuale funzionamento del regime vigente, inopportunamente e con inevitabile pregiudizio della giustizia e delle parti, si sarebbe diminuita l'autorità ed il prestigio delle Supreme Corti di cassazione territoriali, che conviene mantenere intieri fino a tanto che dura, come durerà ancora e chissà per quanto tempo, l'alto e delicato loro mandato.

Mi associo con queste poche dichiarazioni a quella forma qualunque, per cui il progetto dell'onorevole senatore Pagano verrà rinviato a tempo migliore e più propizio.

DE MARINIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARINIS. Ho chiesto la parola per osservare che il proposto emendamento, col quale si sostituisce la materia alle persone, mi sembra adatto a risolvere la questione posta dall'eccellentissimo guardasigilli.

PINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINELLI. Di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli non ho difficoltà alcuna di ritirare il mio ordine del giorno sospensivo sostituendovi questo: « Udite le dichiarazioni dell'onor. ministro guardasigilli, il Senato delibera doversi rinviare al ministro stesso il progetto in esame per ulteriori sue proposte ».

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Ho chiesto la parola solo per dichiarare come la forma del rinvio al ministro non la comprendo. Non mi sembrerebbe costituzionale, perchè qui si tratta di un progetto di legge d'iniziativa parlamentare e non comprendo come possa essere rinviato al ministro. I progetti di legge sono governativi o sono d'iniziativa parlamentare; il Governo i suoi progetti li mantiene o li ritira. Il rinvio a me (di un progetto d'iniziativa parlamentare non lo comprendo.

Io avevo proposto un rinvio all'Ufficio centrale perchè studi meglio la cosa.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Ho preso la parola per dichiarare quale sia il pensiero dell'Ufficio centrale, di fronte a' dubbii sollevati dall'onor. guardasigilli, dubbii facilmente spiegabili, giacchè, se il ministro del tempo plaudì al concetto della legge proposta, ora il nuovo ministro ha ben fondato il diritto di sottoporre a disamina il progetto stesso per parte sua.

Se non che, parmi, che male a proposito di tali dubbii è del desiderio mostrato dal ministro di ulteriori studi si sono ingegnati i colleghi Borgnini e Pinelli di dedurne, con una formola e con una procedura nuova, che si debba invitare il ministro stesso a far suo il disegno di legge sottraendolo all'Ufficio centrale, per riproporlo oppur no.

È un modo ingegnoso di far rientrare per altra via la pregiudiziale o la sospensiva.

Ciò non sarebbe corretto a norma dei nostri regolamenti, e non risponde al pensiero del ministro. Questi ha accettato in massima la proposta di legge, ha riconosciuto di quali inconvenienti sia causa il sistema vigente, ma a traverso una serie di considerazioni diverse, temendo, che altri inconvenienti possano sorgere dalla formola da noi proposta, ha mostrato il desiderio di un ulteriore studio per trovare una formola più comprensiva e tale da far raccogliere lo scopo del disegno di legge in modo più sicuro e senza incertezze.

Dunque è semplice questione di studio e l'Ufficio centrale non può ricusarsi a secondare il voto espresso autorevolmente dal nuovo guardasigilli. Non è il caso quindi di accogliere le nuove proposte degli onor. Borgnini e Pinelli, e per parte sua si ripromette l'Ufficio centrale di eliminare i dubbii e di poter presentare una nuova formola concordata e che valga ad eliminare tutte le apprensioni e tutti gli inconvenienti.

PINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINELLI. In seguito alle osservazioni dell'onor. ministro, modifico il mio ordine del giorno, così: « Udite le dichiarazioni dell'ono-

revolesse ministro guardasigilli, il Senato delibera il rinvio all'Ufficio centrale del progetto in esame, per ulteriori sue proposte ».

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. È nella nostra consuetudine ed applicazione del nostro regolamento che, quando vi è discrepanza sopra la bontà di un articolo o sopra alcuna particella di esso, non essendo prudente che s'improvvisi emendamento in pubblica seduta, si mandi all'Ufficio centrale di ponderare le ragioni contrarie e di proporre poi una studiata emendazione. Anzi, non di rado, l'Ufficio centrale usa la cortesia di invitare quelli che fecero obiezioni e di ascoltarli singolarmente. È necessario perciò di votare un ordine del giorno per sospendere la discussione a questo fine?

(Voci: No, no).

Prego quindi l'onorevole collega Pinelli di non aggiungere *ordine del giorno* ad *ordini del giorno*, versando l'Assemblea nel caso di semplice procedura parlamentare.

PINELLI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Avendo l'onor. senatore Pinelli ritirato il suo ultimo ordine del giorno, interrogo il Senato se intende che questo disegno di legge sia rinviato all'Ufficio centrale per un nuovo studio.

Coloro che accettano questo rinvio, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Interpellanza del senatore De Cristoforis ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti per sapere:

a) se e come intendano proporre le modificazioni dello stato giuridico dei figli nati fuori di matrimonio quali vennero replicatamente reclamate e promesse nel Parlamento italiano;

b) se e come intendano di modificare più efficacemente l'assistenza nei brefotrofi alla prole illegittima.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 458);

Proroga della facoltà di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, per l'iscrizione

dei segretari ed impiegati comunali alla Cassa di previdenza (N. 521);

Ordinamento della Somalia italiana (Benadir) (N. 264);

Contratto di permuta di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto Said con altro del Governo egiziano per la costruzione di un edificio scolastico (N. 508);

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 487);

Tombola telegrafica a beneficio della Società delle industrie femminili italiane (N. 465);

Tombola telegrafica a favore degli Istituti Pii di Potenza (N. 512);

Convalidazione del Regio decreto n. 606, in data 30 ottobre 1904, portante modificazioni al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali (N. 461);

Convalidazione del Regio decreto 4 marzo 1906, n. 54, portante modificazioni al repertorio e alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali (N. 462);

Abolizione delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile ed altre modificazioni alla legge sulla imposta di ricchezza mobile (N. 491);

Disposizioni relative ai terreni danneggiati dalla fillossera (N. 492);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 510);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224).

Pagamento della somma dovuta ai RR. Spedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-82 (N. 522);

Sui professori straordinari delle Regie Università e altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 (N. 92-B).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 29 aprile 1907 (ore 21).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.